



TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE
AULA 7° SEZIONE PENALE - MI0011

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a Latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a Latere
DOTT. FABIO DE PASQUALE	Pubblico Ministero
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG.RA TAMARA FASANARO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 54

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 15/05/2019

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2019202849269

Esito: RINVIO AL 29/05/2019

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE ODITAH FIDELIS.....	3
Esame della Difesa, Avv. Diodà.....	4
Esame della Difesa, Avv. Rinaldini.....	16
PROSEGUE LA DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE ODITAH FIDELIS.....	24
Controesame del Pubblico Ministero.....	24
Esame del Tribunale.....	51
Controesame del Pubblico Ministero.....	52

TRIBUNALE DI MILANO

VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGALE

Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.

Udienza del 15/05/2019

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudicea latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudicea latere

DOTT. FABIO DE PASQUALE

Pubblico Ministero

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG.RA TAMARA FASANARO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.35.

PRESIDENTE - Se vuole avvisare il Testimone che è stato convocato come Testimone, in questo caso. E se lo vuole avvisare che in quanto consulente di parte, in questo momento cambia veste, nel senso che assume l'ufficio pubblico di Testimone, quindi non deve pensare agli interessi di parte ma deve pensare solo a dire la verità. E la verità, nel senso caso trattandosi di un consulente, quindi che necessariamente deve esprimere delle valutazioni, sarà misurata la verità in termini di profondità delle argomentazioni e documentazione delle stesse, per cui misureremo il parametro della verità in questo termini. E ovviamente tutto questo deve farlo leggendo, tramite la sua traduzione, la formula prevista dal codice che sancisce tutto questo, è condensato in quella formula.

DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE ODITAH FIDELIS

Viene introdotto il Consulente; questi viene avvertito dei suoi obblighi e rende la dichiarazione

ex articolo 497 C.P.P.: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. Il Consulente viene generalizzato in aula (nato Ibusa, nello Stato del Delta in Nigeria, il 27.03.1964).

Il Tribunale si avvale di interprete di lingua inglese, signora Manuela Casa.

PRESIDENTE - Adesso daremo la parola prima ai Difensori che hanno chiesto la testimonianza, poi anche alle altre Parti, per le domande a cui dovrà rispondere. Ecco, questo, ovviamente rinnovo il metodo ormai acquisito, per cui avendo noi già acquisito la sua consulenza scritta, e avendo adesso a disposizione i documenti che sono stati preparati a supporto, diciamo siamo già a conoscenza del suo pensiero. E quindi vorremmo utilizzare questa udienza per approfondire, tramite domande, i punti di maggiore interesse per la Parte che vuole approfondire, e comunque i punti di contrasto con altre fonti processuali. Questo ovviamente ormai l’abbiamo sperimentato e mi sembra che il sistema funzioni e quindi lo riproponiamo.

Esame della Difesa, Avv. Diodà

DIFESA, AVV. DIODÀ - Per Eni. Professore, vorrei chiederle anzitutto se può descriverci molto brevemente la sua formazione accademica e professionale e l’attività che in questo momento lei svolge.

INTERPRETE - “Mi sono laureato a Lagos nel 1984 in giurisprudenza e mi sono classificato come miglior studente, ho ottenuto quindi il massimo dei voti. Dopodiché ho proseguito e ho ottenuto un’altra laurea, sempre nel 1985, ancora una volta risultando il miglior studente del mio corso. Nel 1986 ho conseguito una borsa di studio per effettuare il mio dottorato presso l’università di legge di Oxford, dove ho studiato dal 1986 al 1989, quando ho ottenuto il mio dottorato. Dal 1989 al 1998 ho esercitato la mia attività di professore presso l’università di Oxford, dandomi anche alla pratica forense presso il foro di Londra, dove ho ottenuto il riconoscimento di Queen’s Counsel nel 2003, e successivamente, nel 2004, ho ottenuto pure il titolo Senior Advocate della Nigeria. Vorrei solo informare la Corte che il titolo di Queen’s Counsel è l’onorificenza maggiore che possa essere conseguita da un avvocato inglese. E per quanto riguarda l’altro riconoscimento, vale a dire il titolo di Senior Advocate, questo è paragonabile al titolo di Queen’s Counsel, e anche in questo caso si tratta della più alta onorificenza che possa essere concessa a un avvocato che pratica in Nigeria. Mi auguro quindi che vista la mia esperienza di avvocato, sia in Inghilterra che in Nigeria, esperienza accumulata

nel corso degli anni e esperienza di alto livello, posso quindi sperare di essere di aiuto al Tribunale per una valutazione comparativa di quanto andrò a dire, e per una maggiore comprensione delle vicende che hanno interessato l'OPL 245”.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Professore, le chiedo, prima di andare nel dettaglio di alcuni punti, quali questioni lei si è posto, le sono state poste, relativamente a questa consulenza? Collocate in quale periodo storico?

INTERPRETE - “Il periodo di interesse su cui mi è stato chiesto di concentrarmi va dal 1998, anno quindi di assegnazione di OPL 245 a Malabu, al 2006, anno in cui il governo ha sottoscritto il *settlement agreement* con Malabu. Nell’arco di questo periodo mi è stato chiesto di esaminare 4 questioni. Vale a dire: la legittimità dell’assegnazione di OPL 245 a Malabu; in secondo luogo la legittimità della revoca della licenza; in terzo luogo il contenzioso che ha caratterizzato questo blocco; e come quarto punto, mi è stato chiesto di analizzare il *settlement agreement* tra il governo e Malabu sottoscritto nel novembre del 2006, accordo che è stato poi confermato dal Tribunale il 24 gennaio 2007”.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Professore, un’informazione: ho visto dai documenti suoi ufficiali che lei ha il titolo di Chief. Vuole dire brevemente al Tribunale cosa rappresenta questo titolo?

INTERPRETE - “Il titolo di Chief può essere impiegato a vari scopi, ma mi voglio concentrare sul titolo di High Chief che è il titolo più importante. Per quanto riguarda quindi questo titolo, il titolo di High Chief, possiamo distinguere due categorie di persona a cui viene riconosciuto. La prima categoria è rappresentata dalle persone che nei loro ambiti diversi si distinguono, nel corso della loro carriera o professione. Parliamo quindi di persone che si sono distinte nell’ambito dell’attività economica, della legge, della medicina, ma anche in ambito militare o politico. La seconda categoria di persone che si vede assegnato questo... che può vedersi assegnato questo titolo, questo riconoscimento, sono persone il cui operato ha avuto un effetto positivo sulla comunità locale a cui appartengono. Talvolta c’è un certo grado di sovrapposizione tra queste due categorie, perché chi si distingue in un determinato campo poi quasi necessariamente quello che fa ha un impatto sulla comunità locale”.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Lei ha già scritto, in proposito, la sua valutazione rispetto al sistema giuridico nigeriano, in relazione all’industria *oil and gas*. Le chiederei solo di dare una traccia essenziale dei riferimenti giuridici che possono servire per poi valutare il suo contributo, che verificheremo in seguito, sulla problematica che ha già illustrato. Una breve sintesi di questo sistema.

INTERPRETE - “In Nigeria esistono 4 fonti di diritto, la prima costituita dalle leggi indigene,

che esistevano anche prima della colonizzazione e continuano ad esistere; la seconda fonte di diritto, ed è una conseguenza della colonizzazione, è rappresentata dalla *common law* britannica; la terza fonte è rappresentata dalle norme inglesi di applicazione generale che sono entrate in vigore nel 1900; la quarta fonte, rappresentata dalle leggi locali, che erano già in vigore durante la colonizzazione e continuano ad esserlo. Comunque sia la costituzione rimane la principale norma di riferimento. Per quanto riguarda queste altre quattro fonti di diritto hanno più o meno tutte la stessa importanza. In alcuni casi sono state poi attuate, emanate delle norme, al fine di regolamentare aspetti specifici. Quello che hanno in comune la legge indigena e la *common law* è che tutte e due non sono codici scritti, non sono leggi scritte, e quindi devono essere... il loro contenuto deve poi essere accertato attraverso, per quanto riguarda la legge indigene la tradizione orale e la valutazione della giurisprudenza, e per quanto riguarda il *common law* attraverso la giurisprudenza. Per quanto riguarda, per fare un esempio di applicazione delle leggi indigene, queste regolamentano essenzialmente quelli che sono i diritti fondiari, i diritti di famiglia, e quindi matrimoni, eredità, successioni. Proprio in ragione di questa pluralità delle fonti di diritto, l'ordinamento nigeriano è caratterizzato da una certa flessibilità. L'obiettivo è quello di armonizzare tutte queste diverse fonti di diritto, ma va detto comunque che in linea generale le norme... scusate, queste leggi non sono codificate, non rappresentano un codice. E quindi queste leggi in realtà non rappresentano mai un codice specifico per quanto riguarda un argomento specifico. E vorrei spiegare cosa intendo con flessibilità della legislazione nigeriana facendo tre esempi. Questi esempi fanno riferimento: il primo, alle pattuizioni temporali, quindi alla scadenza dei termini; il secondo, a ciò che può essere valido rispetto a ciò che può essere legittimo o illegittimo; e il terzo esempio si riferisce a ciò che può essere nullo o annullabile. In generale, per quanto riguarda il primo caso, e quindi le pattuizioni temporali, la fissazione dei termini temporali non costituisce un obbligo che è così essenziale. Questo perché i termini stabiliti in un determinato contratto possono essere rinunciati, possono essere emendati, possono essere derogati in maniera orale o attraverso degli atti conclusivi. Questo anche se comunque il contratto continua a rimanere in vigore. E va detto che tali emendamenti però devono avere forma scritta. Per quanto riguarda il secondo caso, quindi la distinzione tra validità e illegittimità, una operazione ai sensi della legge nigeriana viene ritenuta illegittima nelle seguenti 4 fattispecie: la prima fattispecie è rappresentata dal caso in cui un'operazione sia vietata dalla legge; la seconda fattispecie è rappresentata dal caso in cui lo scopo di un'operazione sia illegittimo; la terza è il caso in cui il corrispettivo legato ad un'operazione sia illegittimo; e il quarto caso, la quarta

circostanza, si ha quando il contratto viene poi eseguito in maniera illegittima. Per quanto riguarda il sistema in Nigeria, relativamente alle Corti superiori, abbiamo tre gradi: il grado più basso è rappresentato dalla High Court, l'Alta Corte, che può esistere sia a livello statale che a livello federale; a un grado superiore abbiamo la Corte di Appello; e a un grado ancora superiore la Corte Suprema della Nigeria”.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Entriamo adesso proprio nel merito dei temi che gli sono stati assegnati, con una prima domanda: lei può spiegare bene e in sintesi cos'è il programma di concessione a soggetti nigeriani? L'*indigenous concession program*, ICP?

INTERPRETE - “Il programma di concessione a soggetti nigeriani è uno strumento di *policy* che è stato adottato nel 1991, e il cui fine era quello di favorire l'imprenditorialità locale nigeriana nel settore *oil and gas*. Come ho indicato nella mia consulenza, il processo di indigenizzazione era già iniziato nel 1972 per quanto riguarda i settori non *oil and gas*”.

PRESIDENTE - 1972 o 1977?

INTERPRETE - “Nel 1972 è iniziata. Ma per quanto riguarda i settori non *oil and gas* questo programma di indigenizzazione veniva attuato attraverso... sì, per quanto riguarda i settori non *oil and gas*, l'indigenizzazione si basava su norme che erano state approvate nel periodo dal 1972 al 1999”.

PRESIDENTE - 1999 o 1989?

INTERPRETE - 1989, mi scusi Presidente. Dal 1972 al 1989. “Per fare un esempio, l'ultimo decreto che riguarda settori non *oil and gas* si riferiva... il decreto volto a favorire lo sviluppo delle imprese è del 1989 e poi abrogato nel 1995. Al contrario, per quanto riguarda l'ICP, che quindi interessa il settore *oil and gas*, in questo caso non abbiamo nessuna norma codificata. Per quanto riguarda l'ICP, questo programma, il suo obiettivo principale era quello di favorire l'accesso al settore *oil and gas* da parte delle società indigene locali. È quindi importante capire che l'obiettivo di tale programma non era quello di massimizzare i ricavi ottenibili dallo sfruttamento di queste risorse. Questo perché, per quanto riguarda la regolamentazione del settore *oil and gas*, con la legge sulle risorse petrolifere del 1969 l'accento veniva posto sulla necessità di disporre di competenze e di capacità finanziarie da parte dei *contractor* del settore. E all'epoca il settore era dominato dalle compagnie petrolifere internazionali, che disponevano delle capacità tecniche e finanziarie per poter sfruttare le risorse. Quindi l'obiettivo di questo ICP non era quello poi di testare e di valutare le capacità tecniche o finanziarie degli operatori nigeriani, ma semplicemente di fare in modo che più denaro finisse nelle tasche dei soggetti nigeriani. Così facendo si sperava anche tuttavia di poter favorire il trasferimento di tecnologia e la costituzione, la formazione di capacità locale. Ma va detto che le società locali avevano comunque il diritto di cedere il 40 per cento della loro

quota a degli investitori esteri che avrebbero quindi apportato la capacità tecnica e finanziaria necessaria. Per quanto mi riguarda, ritengo che l'ICP sia quindi conforme con quanto disposto dalla legge sulle risorse petrolifere del 1969, in particolare per quanto riguarda l'articolo 2 di tale legge che istituisce la possibilità di assegnazione diretta. In questo articolo, l'articolo 2 della legge sulle risorse petrolifere, si istituisce quindi la possibilità di procedere per assegnazione diretta, e va detto che tutte le assegnazioni, ai sensi dell'ICP, sono assegnazioni dirette effettuate su base di *sole risk*, quindi rischio esclusivo. La legge sulle risorse petrolifere stabilisce che chi chiede di ottenere l'assegnazione di superficie per lo sfruttamento del petrolio o del gas, deve disporre delle capacità tecniche e finanziarie necessarie per poter operare in tal senso. Ora, l'ICP consente agli operatori di vendere il 40 per cento della quota proprio per conseguire tali capacità. E quindi l'ICP è un programma molto flessibile nella sua applicazione, perché il suo obiettivo primario è quello di consentire ai soggetti nigeriani di avere accesso al settore, e non quello di massimizzare i rendimenti dello stesso. E ritengo che l'obiettivo limitato, se voglia, dell'ICP sia stato ampiamente conseguito, perché se consideriamo il periodo di tempo di esistenza di questo programma ci rendiamo conto di come questo programma abbia consentito la formazione di una classe di uomini benestanti che hanno poi avuto un impatto sulla loro comunità. E un impatto ben maggiore rispetto a quello che è stato l'impatto delle società petrolifere internazionali nell'arco dei 60 anni prima".

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ecco, allora preso atto di questo contesto, io vorrei cominciare a chiederle come si colloca in questa prospettiva l'assegnazione dell'OPL 245 a Malabu nel 1998.

INTERPRETE - "A mio parere l'assegnazione dell'OPL 245 a Malabu il 29 aprile 1998 è stata fatta conformemente e nel rispetto dei principi dell'ICP. Sono a conoscenza che l'assegnazione a Malabu è stata oggetto di alcune critiche fondate su due principali ragioni: la prima è che il pagamento effettuato per l'assegnazione, vale a dire il bonus di firma, sarebbe di un importo molto ridotto. La seconda ragione è che l'assegnazione di OPL 245 sarebbe viziata da conflitto di interessi. A mio parere entrambe queste motivazioni sono errate. Consideriamo prima il bonus di firma, il bonus di firma è un onere di firma e può essere paragonato a un biglietto della lotteria che possiamo acquistare per avere la possibilità di scoprire l'eventuale esistenza di riserve petrolifere in quantità eventualmente commerciabile o meno. Ma il bonus di firma non va visto come la fonte principale di reddito per il governo, perché il governo ricava reddito attraverso le *royalties*, il *tax oil* e, a seconda delle condizioni del contratto, dal *profit oil*. Va detto che questo *signature bonus* di Malabu pari a 20 milioni di dollari è coerente

con i bonus di firma pagati per diversi altri blocchi all'epoca. Per citare qualche esempio ricordiamo Optimum, con un bonus di firma prima di un milione e poi di 10, Famfa 5 milioni, Heritage... potrei ricordarne molti altri, tutte le assegnazioni che sono state fatte l'8 aprile 1999, circa 12 o 13, on un bonus di 20 milioni. L'unico caso in cui questo bonus di firma è stato superiore è stato quello della South Atlantic il cui importo era appunto di 25 milioni. Se anche consideriamo le linee guida emesse dal governo in occasione delle tornate di assegnazione di concessioni del 2000 e del 2005, volute dal Presidente Obasanjo, nelle ultime pagine di queste circolari troviamo indicato quello che doveva essere per il governo l'importo minimo del bonus di firma. Nel caso della tornata del 2000 questo importo viene indicato in un *range* che va da 5 a 25 milioni, quindi non difforme dal bonus di firma che ha interessato Malabu. E per quanto riguarda la tornata del 2005 questo *range* varia da 500.000 a 50 milioni di dollari. Anche in questo caso non siamo così lontani. E questo è avvenuto nel 2005, quindi 7 anni dopo l'assegnazione a Malabu. È certamente vero che il 13 maggio 2002 Shell ed ExxonMobil sono state invitate a fare un'offerta per il blocco. Exxon offrì 70 milioni e Shell 210 milioni, ma questa offerta di Shell dev'essere valutata nel contesto del momento. Per quanto riguarda l'offerta di Shell è caratterizzata, questa offerta, da due elementi... diciamo, possiamo fare due osservazioni relativamente a tale offerta. La prima è che l'importo proposto per il bonus di firma, a mia conoscenza, è l'importo più elevato che mai sia stato proposto nella storia della Nigeria dal 2002 a oggi. La seconda considerazione che voglio fare è che Shell, all'epoca, disponeva di informazioni privilegiate relativamente a quello che era poi il potenziale effettivo del blocco 245. Questo perché nel periodo che intercorre dal novembre 2001 al febbraio 2002, Shell conduce delle indagini sismiche tridimensionali, e comprende che così la struttura geologica del blocco è molto simile alla struttura geologica del campo Agbami presente nel blocco 216 che è a ovest del blocco 245. E quindi le aspettative di Shell relativamente al blocco 245 erano che disponesse di ingenti riserve, cosa che effettivamente è stata riscontrata. È stato suggerito che nel 2011 avrebbero dovuto pagare in realtà un bonus di firma di 1 miliardo, a mio parere tale suggerimento è del tutto errato. Questo perché nel 2011 il blocco 245 era già stato sottoposto ad attività di *de-risking*, e quindi era pronto a essere sviluppato. È pur vero che alcuni rischi commerciali permanevano ancora sul blocco, ma è anche vero che ormai Shell aveva eliminato il rischio legato alla possibilità o meno di estrarre il petrolio, e quindi in tal senso non aveva motivo quindi di pagare... in tal senso si comprende quindi l'importo del bonus di firma. Vorrei ora passare al secondo aspetto legato al conflitto di interesse. Come principio generale, la legislazione nigeriana non consente a una persona, con

incarichi di tipo fiduciario, un mandatario, di trovarsi nella posizione dove i suoi interessi personali confliggano con quelli che sono gli obblighi legati al ruolo che riveste. Si tratta di un principio generale che deriva dalla *common law*. Nel caso dei funzionari pubblici tale principio è ulteriormente rafforzato dai principi che ritroviamo nel codice di condotta dei funzionari pubblici. Comunque sia tale principio si applica a qualunque persona, sia essa un amministratore di azienda, sia essa un dirigente scolastico o un pubblico funzionario che esercita poteri pubblici. L'obiettivo di questo principio, e quindi assenza di conflitto di interesse, è quello di prevenire l'abuso di posizione da parte di chi riveste un certo ruolo. E la conseguenza, nel caso di un'operazione che sia viziata da conflitto di interesse, è che tale operazione è annullabile, ma non è nulla. In tale contesto un'operazione è nulla quando non ha alcuna valenza legale. Ed è invalida *ab initio*. Nel caso invece di un'operazione che sia annullabile, ad esempio un'operazione viziata da conflitto di interesse, l'operazione rimane valida ma è soggetta ad annullamento eventuale in futuro. Se però l'operazione non viene annullata in realtà rimane valida a tutti i fini. Quindi, per fare un esempio, se l'amministratore di una società acquisisce l'*asset* di una società attraverso un'altra società, in cui lui detiene una quota, tale operazione è annullabile. Tuttavia le operazioni viziate da conflitto di interesse possono essere confermate o affermate da quello che è il beneficiario di un'operazione esente da conflitto di interesse. Si tratta ora di capire se l'assegnazione di OPL 245 a Malabu, il 29 aprile 1998, fosse o meno viziata da conflitto di interesse. Da questo punto di vista è indubbio che Etete fosse Ministro delle Risorse Petrolifere a quella data il 29 aprile 1998, pertanto si trovava in una posizione di mandatario. Tuttavia la questione se poi Etete fosse o meno azionista di Malabu non è chiara, perché in base ai documenti pubblici il nome di Etete non figura sui registri aziendali della Malabu. Tuttavia, ai fini della mia esposizione, sono disposto ad accettare che Etete fosse il titolare effettivo di Malabu. E dico questo non perché disponga di informazioni privilegiate, ma perché sulla base di informazioni disponibili oggi è possibile ipotizzare che Etete fosse il titolare effettivo di Malabu. E in tal senso faccio riferimento a due fonti. La prima fonte fa riferimento all'arbitrato presso ICC del 2003, in cui Etete stesso, nella sua memoria difensiva, afferma di essere il titolare effettivo di Malabu, di avere una quota di Malabu. E la seconda informazione su cui mi baso viene dalla sentenza del Giudice Gloster della High Court inglese, chiamata a decidere sulla controversia tra EVP e Malabu. E in Giudice, in questa occasione, afferma che Etete detiene il 30 per cento di quota di Malabu. E quindi sulla base di queste due fonti di informazione apparirebbe che Etete si trovasse in una situazione di conflitto di interesse nel 1998, quando OPL 245 è stata assegnata a Malabu. Tuttavia il

blocco 245 è stato assegnato sulla base di termini identici ai termini ai sensi dei quali sono stati assegnati molti altri blocchi. E quindi non c'è stato nessun danno effettivo nei confronti del governo. Tuttavia l'operazione risultava annullabile. Quindi il governo aveva diritto eventualmente di annullare l'operazione, adducendo come ragione l'esistenza di un conflitto di interesse, se avesse voluto farlo e se avesse ritenuto di farlo. Il governo tuttavia poteva anche affermare o confermare tale assegnazione malgrado il fatto che Etete detenesse quindi un interesse in Malabu. Nel periodo che intercorre dal 1998 al 2018 si sono susseguiti cinque diversi governi in Nigeria. A mio parere tali governi sono stati diversi rispetto al governo a cui apparteneva Etete. E quindi tali governi, se avessero voluto, avrebbero potuto cancellare l'assegnazione del blocco, annullare l'assegnazione del blocco. Ma pur conoscendo l'interesse di Etete in Malabu hanno affermato e confermato l'assegnazione a Malabu. A mio parere il governo ha avuto 8 diverse occasioni durante le quali avrebbe potuto annullare l'assegnazione a Malabu, ma in realtà l'ha confermata. La prima occasione l'ha avuta il 25 maggio 1999 durante il governo di Abdulsalami. Quel giorno infatti la Malabu versa un acconto del bonus di firma pari a 2 milioni, acconto per il quale il governo rilascia quietanza. Il 2 febbraio del 2000 Malabu scrive al governo segnalando il fatto di aver condotto delle indagini sismiche bidimensionali, e chiede al governo la possibilità di andare avanti con le attività e quindi di avere una conferma della validità dell'assegnazione. Il 9 marzo 2000 il governo risponde a Malabu confermando la validità della licenza e dando la propria autorizzazione alla società per poter continuare le sue attività petrolifere. E nella mia relazione troverete riscontro di questa lettera di risposta del governo quando parlo della commissione Colade (fonetico). La terza occasione, durante la quale il governo avrebbe potuto annullare l'assegnazione, la troviamo il 30 marzo 2001, quando Malabu vende a Shell il 40 per cento della sua partecipazione. La quarta occasione la ritroviamo il 6 aprile 2001, quando Shell versa al governo, e il governo accetta, il saldo del bonus di firma, per un importo di 17,96 milioni. La quinta occasione la ritroviamo il 9 aprile del 2000, quando il governo scrive a Malabu... non so cos'ho detto, mi correggo: 9 aprile 2001, quando il governo chiede a Malabu di avviare l'attività petrolifera sul blocco. La sesta occasione la ritroviamo al 15 aprile di quell'anno, quando il governo rilascia la concessione per l'OPL 245".

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

INTERPRETE - 15 aprile. Mi conferma la data di rilascio della concessione a favore di Malabu il 15 maggio. "E la settima occasione il 24 maggio, quando il governo rilascia gli atti, i documenti relativi alla concessione a Malabu. E l'ultima occasione l'abbiamo nel periodo 2003/2006, durante quindi il contenzioso sollevato da Malabu a seguito della

revoca della licenza. Scopo del contenzioso avviato da Malabu era ottenere una dichiarazione con la quale la revoca venisse dichiarata annullata. All'epoca il governo avrebbe potuto imputare a Malabu il fatto che non avesse rispettato i termini del contratto, che presentasse una situazione di conflitto di interesse. Ma non ha proceduto in tal senso. Cos'ha fatto il governo? Ha depositato una replica il 14 ottobre 2004 fondata su due elementi. Il primo motivo su cui si fondava questa replica sarebbe stato il fatto che Malabu non aveva pagato il bonus di firma entro il termine di 30 giorni. La seconda argomentazione utilizzata dal governo nella sua replica era che l'avvio del contenzioso era avvenuto oltre i termini, vale a dire oltre i tre mesi dalla richiesta revoca. E il governo non ha fatto riferimento al conflitto di interesse, cosa che avrebbe potuto fare. E parliamo del governo del Presidente Obasanjo. Al contrario, il governo modifica la sua replica depositata il 27 maggio 2005, rinunciando alla prima argomentazione, vale a dire il non rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento del bonus di firma. E quindi il governo mantiene, nella sua replica, la sola argomentazione secondo la quale il contenzioso era stato avviato oltre i termini previsti dal POPA, quindi di tre mesi dalla revoca. In questo caso la NNPC, quindi la *corporation* petrolifera nigeriana, era il convenuto, era anche convenuto in quel caso. E l'NNPC fondeva le sue argomentazioni su elementi di tipo procedurale. Come prima cosa lamentava il fatto di non aver ricevuto un preavviso che invece è richiesto ai sensi dell'articolo 12 della legge della NNPC. E la seconda argomentazione di difesa utilizzata dall'NNPC era sempre il fatto che il termine dei 3 mesi ai sensi del POPA era scaduto. E i convenuti, in questo caso, erano il Presidente della Nigeria, il governo federale della Nigeria, l'Attorney General e l'NNPC, praticamente erano stati citati tutti quanti. Noi sappiamo che poi tutte queste questioni sono state risolte con l'accordo, con il *settlement*, del 30 novembre 2006. Accordo confermato dal Tribunale il 24 gennaio 2007. E quindi tale accordo rimane valido ai sensi della legislazione nigeriana. Ai sensi della legge nigeriana in effetti un soggetto non può procedere in un contenzioso in maniera frammentaria. Tutte le proprie argomentazioni difensive vanno espresse contemporaneamente. Certo, si potrebbe argomentare che il governo nigeriano, all'epoca, nel 2006/2007, non fosse a conoscenza dell'interesse di Etete in Malabu. Ma tale ipotesi è del tutto sbagliata, perché in quel periodo il governo nigeriano ha avuto cinque occasioni in cui è stato edotto del ruolo di Etete, perché ci sono stati degli scambi di lettere tra il governo e lo stesso Etete. La prima lettera è scritta dal Ministro del Petrolio all'epoca ed è datata 2 dicembre 2006 ed è indirizzata a Malabu all'attenzione di Chief Etete. La seconda lettera è datata 27 febbraio, è inviata dal Ministro del Petrolio a Malabu all'attenzione di Chief Etete. La terza lettera datata 15

marzo 2007 inviata da Malabu al Ministro del Petrolio e firmata da Etete in nome e per conto di Malabu. La quarta lettera è datata 11 aprile 2007, inviata dal Ministro del Petrolio a Malabu e in copia a Etete, Shell e al DPR. E la quinta lettera è datata 11 maggio 2007, inviata da Etete al Ministro per l'Energia e all'Attorney General. Credo che queste lettere rivestano una grande importanza perché le dobbiamo collocare nel contesto legato al *settlement*, che ha interessato quindi il governo e Etete e Malabu in relazione alla revoca di OPL 245. Quindi ritengo che il governo nigeriano fosse a conoscenza di tutto questo nel 1998, nel 2000, nel 2003, nel 2006, e pertanto le tesi di oggi si possono ritenere solo delle tesi guidate da interessi politici. Io sono del parere che il motivo per cui il governo non abbia impugnato o cancellato l'assegnazione a Malabu in ragione del conflitto di interesse è perché in realtà tale assegnazione a Malabu è coerente con i principi dell'ICP. E comunque sia, dal punto di vista dello *status*, della posizione occupata da Etete, la sua posizione è piuttosto simile ai profili di altri assegnatari di blocchi petroliferi. E anche se poi Etete è stato condannato in Francia per riciclaggio, rimane comunque il fatto che è stato Senatore della Repubblica Federale Nigeriana e Ministro della Repubblica, e quindi ha rivestito un ruolo primario paragonabile al ruolo di altri assegnatari di altri blocchi. E in tal senso quindi il conflitto di interesse non costituisce alcun motivo valido per contestare la legittimità dell'assegnazione di OPL 245".

DIFESA, AVV. DIODÀ - Il 2 luglio 2001 viene revocata a Malabu la licenza per l'OPL 245.

Quindi cambia completamente lo scenario. Cosa pensa di questa revoca?

INTERPRETE - "Il mio parere è che la revoca di OPL 245 il 2 luglio 2001 sia stata invalida e su basi sostanziali e procedurali. Dal punto di vista sostanziale semplicemente non vi è valido motivo per procedere alla revoca di OPL 245, come invece è stato fatto il 2 luglio 2001. Lì le ragioni in base alle quali un blocco petrolifero può essere revocato sono indicate ai commi 23, 24 dell'allegato numero 1 alla legge sulle risorse petrolifere del 1969. Queste condizioni per la revoca di un blocco petrolifero sono innanzitutto che cambi la nazionalità del titolare della licenza. La seconda condizione per la revoca è che vi sia stata violazione degli obblighi, ad esempio, di portare avanti l'attività petrolifera sul blocco o che ci sia stata una violazione di un qualche termine legislativo o di un qualche termine legato alla stessa concessione, o che la società non abbia lavorato secondo i giusti principi. Quindi non c'è nessun motivo per sostenere la necessità di tale revoca in data 2 luglio, tanto più che in data 9 aprile 2001 il DPR, il Dipartimento per le Risorse Petrolifere, quindi il governo, invia una lettera a Malabu indicando che la società ha quindi ottemperato ai propri obblighi e invitandola a proseguire con le operazioni. Per quanto riguarda la procedura, la revoca presentava dei vizi procedurali.

Per quanto riguarda l'iter procedurale da seguire in caso di revoca di blocco petrolifero, questo iter è specificato ai paragrafi da 25 a 29 dell'allegato 1 alla legge sulle risorse petrolifere. 4 sono le condizioni da ottemperare: la prima condizione è che il titolare di concessione dev'essere informato relativamente alla violazione che avrebbe commesso, e a seguito della quale si sta considerando di ritirargli la concessione, la seconda condizione è che il Ministro deve comunque concedere al titolare della concessione un periodo di tempo all'interno del quale porre rimedio alla sua supposta violazione; la terza condizione è che poi questo tempo, per porre rimedio alla violazione, trascorra senza che effettivamente venga apportato alcun rimedio; e la quarta condizione è che la notizia della revoca dev'essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, in modo da renderla notizia di dominio pubblico. Per quanto riguarda la lettera del 2 aprile 2001, con cui si intendeva quindi procedere alla revoca della licenza, nella lettera non viene indicato nulla ai sensi delle 4 condizioni viste poc'anzi, e quindi non viene indicata la motivazione per cui si intende procedere la revoca, non viene concesso il tempo necessario per porre rimedio all'eventuale violazione, non si aspetta la scadenza di tali termini, e non si è proceduto nemmeno alla pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi in tal senso la revoca era del tutto nulla. E anche alla luce di quella che è stata poi la sentenza della Corte Suprema nel caso Governo Federale della Nigeria contro Zebra Energy, è chiaro che non sono state rispettate le condizioni sostanziali e procedurali, e quindi in tal senso la revoca del 2 luglio non è stata altro che una perdita di tempo".

DIFESA, AVV. DIODÀ - Il 10 settembre 2003 Malabu ha citato in giudizio il Governo chiedendo l'annullamento della revoca della concessione. Lei ha esaminato questo *iter* nei suoi documenti? E qual è la sua valutazione sullo sviluppo e sulla conclusione di questo *iter*?

INTERPRETE - "Sì, ho già fatto riferimento prima al fatto che il 10 settembre 2003 Malabu si fosse rivolta al Tribunale per chiedere la cancellazione della revoca del blocco. E ho già detto di come il Governo avesse poi depositato due repliche: la prima il 14 ottobre 2004, e questa replica da parte del Governo, questa memoria, è molto importante perché è stata firmata dall'Attorney General dell'epoca, Chief Olujimi, Senior Advocate della Nigeria. E il Chief Olujimi è una persona altamente rispettabile e che gode di ottima reputazione. E come ho già detto prima, queste repliche poggiavano esclusivamente su due argomentazioni: il non rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento del bonus di firma e la non conformità con quanto previsto dal POPA per quanto riguarda il termine dei tre mesi per l'inizio dell'azione giudiziaria. La seconda replica è stata poi depositata dal Governo il 27 maggio 2005 ed è stata questa replica depositata dallo

studio legale Babalakin & Co., uno studio di ottima reputazione in Nigeria, a cui appartengono due Senior Advocate. Come sappiamo, ai sensi del diritto nigeriano il POPA non si applica ai contratti, e la stessa Corte Suprema aveva confermato questo principio nella vertenza che aveva interessato Zebra Energy. Stranamente, tuttavia, il 16 aprile del 2006 il Giudice Niaco (fonetico), nella sua infinita saggezza, ignora tutta una serie di decisioni adottate dalla Corte Suprema e stabilisce che in realtà il POPA è applicabile ai contratti. In realtà tale parere espresso dal Giudice è del tutto errato e sicuramente sarebbe stato annullato in fase di appello. Persino mio figlio, che muove i primi passi nell'ambito degli studi di legge, si renderebbe conto subito che questa decisione da parte del Giudice è errata. Pertanto il 31 marzo 2006 Malabu fa appello contro tale decisione. E per quanto mi riguarda ritengo che questo appello si sarebbe chiuso favorevolmente per Malabu. Non c'è stata risposta all'appello... mi correggo, voleva dire che non ci sarebbe stato modo di dare una risposta diversa all'appello. E quindi al Governo venne consigliato di trovare una transazione per il caso, in quanto non aveva nessuna possibilità di vincere l'appello. E a mio modo di vedere questo consiglio dato al Governo Federale era corretto. Se teniamo conto della giurisprudenza nigeriana, in particolare se pensiamo al caso Zebra Energy. Ecco quindi che Malabu e il Governo addivengono a un accordo, il *settlement agreement* nel novembre del 2006, accordo che viene poi approvato dal Tribunale in gennaio e ulteriormente ratificato dalla Corte di Appello il 24 gennaio 2007. A mio modo di vedere il *settlement agreement* e la sentenza di accoglimento hanno apposto rimedio a due errori fondamentali: il primo è che si è posto rimedio alla richiesta revoca del 2 luglio, revoca illegittima; in secondo luogo si è posto altresì rimedio all'errata sentenza del Giudice Niaco del 16 marzo 2006. E va ricordato che lo stesso Governo nigeriano, proprio alla luce dell'esito della causa di Zebra Energy, aveva poi proceduto a una transazione anche in altri casi. Posso fare due o tre esempi. Come ho indicato nella mia consulenza, l'8 luglio 1999 furono revocati diversi blocchi a diverse società. Tre di queste società si rivolsero al Tribunale per veder reintegrati i loro diritti, tra questi Zebra Energy, già citata, ma anche Heritage e ONG. In relazione a questa società ONG, il 6 luglio 2001, un Tribunale di Lagos, un Giudice del Tribunale di Lagos, emette la sentenza secondo cui la revoca a tale società in realtà era illegittima. Il Governo ha fatto appello rispetto a questa sentenza e l'appello era ancora pendente quando il 13 dicembre 2002 la Corte Suprema emette la sua sentenza in relazione al caso Zebra, a conferma del fatto che gli appelli, da questo punto di vista, non sarebbero stati accolti. E quindi in conseguenza proprio della sentenza pronunciata nel caso Zebra, il 13 dicembre 2002 il Governo Federale decide di procedere a un accordo di transazione con ONG, Oil & Gas Limited, il 4 aprile 2003. E

per la stessa ragione il 23 marzo 2004 il Governo pattuisce un *settlement agreement* anche con la società Heritage. In conseguenza di questo accordi, il Governo restituisce quattro blocchi precedentemente revocati: l'OPL 245 a Malabu, 247 a Heritage, 248 a Zebra Energy e 249 a ONG. Per tale motivo, con il dovuto rispetto, non comprendo la posizione del Professor Ayoade, il Consulente del Pubblico Ministero, quando indica nella sua consulenza che in realtà un'assegnazione di blocchi attraverso dei *settlement agreement* è un evento non noto alla legislazione nigeriana”.

Esame della Difesa, Avv. Rinaldini

DIFESA, AVV. RINALDINI - Professore, prima... lei adesso ha citato il *resolution agreement* e la consulenza del Dottor Ayoade, quindi volevo chiederle se ha avuto modo di leggere per intero sia il *resolution agreement* che la consulenza del Dottor Ayoade. L'ha analizzata?

INTERPRETE - “Sì, ho letto entrambi”.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Per piacere, dire brevemente se è d'accordo con le conclusioni a cui giunge questo Consulente nella sua relazione?

INTERPRETE - “Come prima cosa, non sono d'accordo con quanto indicato dal professor Ayoade, ma non semplicemente per essere in disaccordo ma perché ritengo che alcune delle sue opinioni siano non corrette. Più specificatamente il professor Ayoade indica, nella sua relazione, che l'assegnazione di un blocco attraverso un *resolution agreement* violerebbe la legislazione nigeriana, ai sensi della legge sul contenuto locale, *local content act*, il NOGICDA. In secondo luogo indica che queste assegnazioni sono state fatte senza passare attraverso una procedura di gara di tipo competitivo. E in terzo luogo dichiara di non essere a conoscenza di blocchi petroliferi che siano stati poi assegnati attraverso del *settlement agreement*. Quindi vorrei iniziare dall'ultimo punto e quindi pormi la domanda in maniera diversa. Vale a dire: ci sono dei casi di assegnazione di blocchi petroliferi che sono state effettuate attraverso dei *settlement agreement*? E la mia risposta è ‘Sì, ce ne sono diversi, ne abbiamo appena visti quattro, incluso Malabu. In aggiunto a quei quattro posso anche citare il caso di DVS Petroleum di Sterling e dalla North South Petroleum, per un totale di sette casi in aggiunta a Malabu’, quindi non riesco a capire su quali base si fonda l'opinione del professor Ayoade da questo punto di vista. Per quanto riguarda poi la sua posizione, secondo la quale l'assegnazione violerebbe i contenuti del *local content act*, e quindi del NOGICDA, non sono d'accordo per due motivi. Il primo è che ai sensi del punto 3.1 del NOGICDA, l'assegnazione di un blocco petrolifero dev'essere fatta dando preferenza innanzitutto

alle società nigeriane. La parte saliente che ci interessa in questo comma è la parte in cui si dice 'assegnazione di blocco petrolifero', vediamo cosa si intende. Chiaramente quando si parla di assegnazioni di blocco petrolifero non ci si può che riferire a dei blocchi che sono liberi e che non sono soggetti a rivendicazioni da parte di terzi. Come potrebbe diversamente il Governo mettere a disposizione dei blocchi sui quali pendono delle vertenze. In secondo luogo”...

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, io approfitto di questa pausa, sono tutti argomenti che non sono stati in alcun modo svolti nella consulenza. Noi eravamo preparati a un'altra consulenza, che non tocca questi argomenti. Adesso io non so, sono stati ampiamente toccati dalla consulenza Segun, su cui c'è stata la possibilità di fare un controesame, perché era noto l'elaborato. Qui stiamo andando così, come dire, a vista. Adesso mi sembra che sia completamente fuori dalla consulenza depositata. Che poi un Consulente possa rispondere su tutto, deciderà il Tribunale, però onestamente è veramente anche un po' difficile il contraddittorio perché sentiamo delle cose non...

PRESIDENTE - No, anzi questo risponde allo scopo di queste udienze. Cioè lo scopo di queste udienze non è ripercorrere la consulenza scritta, che è già depositata. Ma è lo scopo di approfondire i punti, anzi devo dire che è la prima parte sinceramente... ma invece è proprio lo scopo dell'udienza è quello di approfondire i contrasti tra i vari consulenti. Quindi abbiamo detto che questo... con tutto questo non è che finisce qua. Poi il Tribunale ha inviato a controdedurre, specialmente per iscritto, o anche utilizzare le udienze proprio per il confronto dei punti di contrasto. Quindi no, il Tribunale è interessato a questa materia, quindi può proseguire.

INTERPRETE - Posso informare il professore di questo scambio o...

PRESIDENTE - No, non lo riguarda, è una cosa tecnica nostra.

INTERPRETE - D'accordo.

DIFESA, AVV. RINALDINI - C'era da tradurre la parte...

INTERPRETE - Sì, eravamo arrivati al secondo punto e ha citato quindi il principio del *nemo dat quod non habet*. “Cosa ci dice questo principio, che è un principio supremo per quanto riguarda la nostra legislazione? Che una persona non può vendere ciò che non possiede. E quindi il Governo non può mettere in vendita o a disposizione, attraverso una procedura di gara competitiva, un blocco sul quale pendono diritti di terzi. E si tratta di un principio generale universale che vale, sì, per i blocchi petroliferi ma anche per la vendita di una bottiglia d'acqua, di un vestito, di qualunque cosa. E dobbiamo ricordarci che il *resolution agreement* del 2011 può essere vista come un'operazione composita, che quindi risolve diverse questioni, diversi aspetti, e da questo punto di vista la complessità di questo *resolution agreement* è senza precedenti. Inoltre il

professor Ayoade asserisce anche che i diritti di *back-in*, ai sensi del *resolution agreement*, contravverrebbero alla legislazione nigeriana da tre punti di vista. Come prima cosa egli dichiara che l'obbligo per la Nigeria di rimborsare il 50 per cento del costo contravverrebbe alla legge. In secondo luogo, lui asserisce che i regolamenti sui diritti di *back-in* in acque profonde consentirebbero al Governo di revocare a sé i cinque sestimi del blocco. In terzo luogo sostiene che assegnando i diritti di *contractor* a NAE e Shell, così facendo in qualche modo il governo avrebbe limitato la libertà di esercizio dei propri diritti. Ognuno di questi tre aspetti, di queste tre opinioni, è errata. Sono tra i principi fondamentali sui quali si fonda la legislazione per l'esercizio dei diritti di *back-in*. La prima condizione è che per poter esercitare i propri diritti di *back-in* il Governo deve riservarsi tali diritti nella lettera di assegnazione. Questo principio è emanato dall'articolo 35 dell'allegato 1 alla legge sulle risorse petrolifere. La seconda condizione è che il Governo è tenuto a negoziare e approvare i termini, vale a dire dev'essere disposto a pagare qualcosa per l'esercizio dei propri diritti di *back-in*. Il terzo principio è che il Governo non può revocare a sé più del 50 per cento del blocco. Il secondo principio di cui ho parlato un attimo fa è espresso all'articolo 35 dell'allegato 1 della legge sulle risorse petrolifere, è ulteriormente confermato dalla sentenza della Corte Suprema nel caso Famfa contro NNPC. E il terzo principio, quindi quello dell'esercizio dei diritti per un massimo del 50 per cento, poggia sui regolamenti sui diritti di *back-in*. È vero che i regolamenti sui diritti di *back-in* parlano dei cinque sestimi, ma si tratta dei cinque sestimi del 60 per cento che rimane in capo alla società dopo che la stessa ha ceduto il 40 per cento della licenza".

DIFESA, AVV. RINALDINI - Società nigeriana forse ha detto.

INTERPRETE - Sì, scusatemi, pensavo fosse chiaro. Riformulo: è vero che i regolamenti sui diritti di *back-in* parlano dei cinque sestimi, ma quei cinque sestimi, che possono essere ceduti... scusate, che possono essere revocati. Ma quei cinque sestimi si riferiscono al 60 per cento che rimane in capo alla società nigeriana, la quale ha provveduto a cedere il 40 per cento della sua concessione. "E quindi se facciamo il calcolo dei cinque sestimi su 60 per cento otteniamo il 50 per cento, e da questo punto di vista rilevo che il professor Ayoade nella sua consulenza dichiara di non essere a conoscenza di nessun caso in cui il Governo ha esercitato i diritti di *back-in* in misura maggiore al 50 per cento. Quindi dal mio punto di vista il *resolution agreement* è conforme a questi tre principi che sono principi di base nella legislazione nigeriana per quanto riguarda l'esercizio dei diritti di *back-in*. Innanzitutto perché il *resolution agreement* riserva al Governo il diritto di revocare il 50 per cento con l'esercizio del diritto di *back-in*. In secondo luogo dà al Governo il diritto a questo 50 per cento. E in terzo luogo il *resolution agreement* impone

al Governo l'obbligo di pagare per quel 50 per cento. E credo sia importante aggiungere un altro elemento: per quanto riguarda la struttura del *resolution agreement*, la struttura è la stessa utilizzata per altri accordi da questo punto di vista. Quindi precedentemente all'esercizio dei diritti di *back-in* del Governo, i diritti di una parte nella concessione sono regolamentati ai sensi di un *production sharing agreement*, un accordo di ripartizione della produzione. Ma quando poi il Governo esercita il suo diritto di *back-in* su quel 50 per cento, quel 50 per cento è soggetto a un *production sharing contract*, un contratto di ripartizione della produzione. E abbiamo quindi il caso di una doppia struttura contrattuale, abbiamo quindi il 50 per cento del Governo che è soggetto a un PSC con l'NNPC, e il 50 per cento restante che invece è regolamentato dal PSA sottoscritto quindi dalla società petrolifera internazionale e dal titolare di licenza originale. Quindi quando il professor Ayoade in realtà muove queste critiche al *resolution agreement* dicendo che questo accordo non avrebbe portato al Governo *cost oil o profit oil*, in realtà esprime queste opinioni senza essere informato. Perché dico questo? Perché se rendiamo il caso del OPL 246, come esempio, che interessa la South Atlantic Petroleum, E prendiamo in considerazione il 50 per cento revocato a sé dall'NNPC, mediante l'esercizio dei diritti di *back-in*, quel 50 per cento è regolamentato da un *production sharing contract*. E ai sensi di questo PSC abbiamo il *cost oil, il tax oil e il profit oil*. Ai sensi del *resolution agreement*, quando il Governo esercita i propri diritti di *back-in* e ottiene quel 50 per cento, viene stipulato una PSC, un contratto di ripartizione della produzione, con l'NNPC, e ai sensi di questo PSC possiamo parlare di *tax oil, cost oil e profit oil*. Se rimaniamo quindi sull'esempio di OPL 246, il 50 per cento della concessione rimanente, che quindi non rimane in capo all'NNPC, rimane invece in capo, in questo caso, a Total e Petrobras nella misura del 40 per cento e a South Atlantic Petroleum nella misura del 10 per cento. E questo 50 per cento rimanente è invece regolamentato da un PSA, *production sharing agreement*, quindi un accordo di ripartizione della produzione, che non prevede *cost oil o profit oil*, perché non prevede un tipo di attività che generi queste due voci. Per concludere, a prescindere che si parli di PSC o di PSA, per l'assegnazione di un blocco petrolifero *sole risk*, a rischio esclusivo, prima che l'NNPC eserciti il suo diritto di *back-in*, l'intero blocco per il 100 per cento viene regolamentato da un PSA, un accordo. Dopo che l'NNPC ha esercitato il suo diritto di *back-in* nella misura del 50 per cento, quel 50 per cento passa a essere regolamentato da un PSC, un contratto. Mentre il 50 per cento... un PSC con NNPC. Mentre il 50 per cento rimanente è soggetto a un PSA tra le società restanti, quindi la compagnia petrolifera internazionale e il titolare di licenza iniziale. Presidente, se me lo consente vorrei soffermarmi su tre ulteriori opinioni espresse dal professor Ayoade con

le quali non sono d'accordo, dopodiché mi taccio. Il primo esempio riguarda l'esenzione fiscale, il secondo riguarda la varianza, il terzo parere riguarda l'utilizzo del conto *escrow*. Il professor Ayoade ha mosso critiche al *resolution agreement* che ha previsto un regime di esenzione fiscale per Eni e Shell. A mio parere questa critica è errata. Per quale motivo? L'imposta principale che viene applicata sulle attività petrolifere è la *petroleum profit tax*, quindi un'imposta sui profitti petroliferi. Il *resolution agreement* non pone in essere un'esenzione a favore di Eni o di Shell dal pagamento di tali imposte. Quello che il *resolution agreement* dice è che in realtà i pagamenti da effettuarsi ai sensi... sui pagamenti da effettuarsi ai sensi di tale *resolution agreement* non sono dovute le imposte. E per quanto riguarda i pagamenti da effettuarsi ai sensi del *resolution agreement* si compongono di tre elementi: il bonus di firma, le spese sostenute da Shell e il miliardo da pagarsi a Malabu. Dal punto di vista della Shell o di Eni nessuno di questi pagamenti era soggetto ad imposta. Prendiamo il bonus di firma, non c'è nessun caso in cui il bonus di firma sia stato assoggettato a imposizione fiscale, non avrebbe senso procedere in tal senso. Per quanto riguarda la seconda voce del pagamento, e quindi le spese, non si pagano imposte sulle spese che abbiamo sostenuto noi stessi, si tratta piuttosto di portarle in detrazione. E neppure il pagamento per Malabu può essere assoggettato a imposizione fiscale per quanto riguarda Shell o Eni. Potremo però considerare queste questioni da una prospettiva più ampia facendo riferimento ai tipi di imposte esistenti. Il primo tipo di imposta riguarda le plusvalenze, poi l'imposta sui redditi delle società, l'IVA, e l'imposta di ritenuta alla fonte. Per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, questo in realtà non è un tipo d'imposta di per sé, ma è un sistema di raccolta, è semplicemente un metodo di raccolta delle imposte trattenendole. Quindi diciamo che l'oggetto del contendere dev'essere imponibile prima di poter applicare la ritenuta. Per quanto riguarda un altro tipo di imposta, quindi l'IVA, l'IVA è applicabile essenzialmente su servizi e su beni venduti. E per quanto riguarda l'imposta sulle plusvalenze, questa imposta si applica sulla cessione di *asset* di capitali al fine di ricavarne un guadagno, al netto dell'inflazione, quindi dopo l'indicizzazione. E per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle società, questa è un'imposta che si applica ai profitti realizzati dalle società operanti in settori altri rispetto al settore *oil and gas*. Pertanto la legge sui ricavi delle società non si applica né a Shell né a Eni, che sono invece società petrolifere. Inoltre l'imposta sulla plusvalenza non è applicabile in quanto non c'è stato nessun trasferimento o vendita o cessione di un *asset* di capitale. E per lo stesso motivo quindi l'operazione non era imponibile ai sensi IVA. Dato che questa operazione era esente da questo tipo di imposte ci si potrebbe chiedere per quale motivo quindi è stata aggiunta la clausola che

prevede l'esenzione fiscale nell'accordo. Ora, il mio parere, in quanto io non ho partecipato alla stesura di questo accordo, è che l'aggiunta di questa clausola che prevede l'esenzione fiscale dalle imposte che abbiamo visto prima è stata inserita per eccesso di zelo. In alcuni casi, in effetti, un richiedente una autorizzazione di tipo normativo da parte di un'autorità deve... no, lo faccio ripetere. In effetti possiamo avere dei casi in cui ci sia un soggetto che vende un'asset per poter completare l'acquisizione si necessita dell'autorizzazione del Governo, e prima di darti l'autorizzazione il Governo potrebbe chiederti di versare le tasse alle quali era soggetto il venditore. E questo avviene piuttosto comunemente, in particolare per operazioni che riguardano terreni. E quindi l'aggiunta di questa clausola nell'accordo è proprio volta, a mio parere, a chiarire una volta per tutte che questa operazione non era soggetta a questo tipo di imposte. E, al contrario, non è stata inserita questa clausola per dare nessun vantaggio, nessun beneficio particolare alle parti. E vorrei ora passare brevemente alla stabilizzazione a varianza. Il *resolution agreement* contiene una clausola di varianza, e la ragione per cui inserire tale clausola è che i termini, le pattuizioni stabilite tra le parti non possano poi essere successivamente modificate dal Governo. Ma queste clausole di varianza sono piuttosto comuni e di ampio utilizzo in Nigeria. In effetti il modello di PSC della NNPC contiene questa clausola di varianza. E quindi l'NNPC si rivolge a società, quali Shell, Eni, ma anche altre, quindi Exxon o Chevron, o altre ancora, e dice loro "Se vuoi stipulare un PSC con me puoi godere del beneficio di questa clausola di varianza". Pertanto l'inserimento di questa clausola di varianza nel *resolution agreement* è pienamente coerente con il diritto nigeriano. La posizione del professor Ayoade è che la presenza di questa clausola di varianza all'interno del *resolution agreement* potrebbe ostacolare e limitare la libertà del parlamento nigeriano di emanare le proprie leggi. Ma la mia prima reazione è una reazione di sorpresa rispetto a quanto detto dal professor Ayoade su questo, perché i modelli di PSC, come ho già detto, contengono tutti delle clausole di varianza. In secondo luogo, tutti i contratti nigeriani relativi al gas naturale liquefatto contengono queste clausole di varianza. E comunque sia il parlamento può comunque emanare le leggi che vuole, ma nel caso in cui queste leggi poi violino i diritti che sono sanciti dalle clausole di varianza, a questo punto il parlamento stesso si espone al rischio di rimborso danni. E per concludere, signor Presidente, vorrei dire qualcosa brevemente relativamente al conto *escrow*. Il professor Ayoade, nella sua relazione, dice che l'utilizzo del conto *escrow* nel *resolution agreement* è stato semplicemente un *escamotage*, una sorta di condotta per trasferire denaro a Malabu. Inoltre asserisce il professore che l'utilizzo dei conti *escrow*, in tale contesto, violerebbe l'articolo 80 della costituzione nigeriana. Ma queste critiche sono

errate. L'utilizzo dei conti *escrow* è assai comune. Ad esempio, nel caso che ci interessa, quindi OPL 245, Shell e il Governo sono stati interessati da un conto *escrow*, il conto *escrow* numero 1, nel 2003. Perché Shell non voleva versare integralmente l'importo del bonus di firma di 210 milioni, e quindi intendeva conservarne 209 su un conto *escrow* in attesa di conoscere l'esito del contenzioso tra Malabu e il Governo. E quindi, lo ripeto, a mio modo di vedere l'utilizzo del conto *escrow* è piuttosto diffuso perché ci può essere sempre il caso in cui prima di procedere con un pagamento si ha bisogno di avere la certezza rispetto alla risoluzione di una determinata problematica. E quindi nel nostro caso i fondi sono stati depositati sul conto *escrow* numero 2, acceso presso la JP Morgan Chase, in attesa della lettera di rilascio da parte di Eni e di Shell. E una volta che la problematica è stata risolta, ecco che il denaro è stato trasferito dal conto *escrow* al conto di deposito. Quindi non comprendo le critiche mosse al conto *escrow*, perché poi il conto di deposito era un conto libero del Governo Federale della Nigeria, a disposizione quindi del Governo nigeriano, e dato che il Governo ha comunque chiesto di detenere un conto, ecco che tutto questo ottempera con l'articolo 80 della costituzione. E quindi, per quanto mi riguarda, l'utilizzo dei conti *escrow* non solo è legittimo ma è altresì coerente con il diritto nigeriano. È stato detto che il conto *escrow* è stato utilizzato per nascondere il fatto che in realtà questi fondi erano destinati a Malabu, ma non comprendo tale critica, perché il denaro è stato poi trasferito dal conto *escrow* al conto di deposito. Si è inoltre detto che tale pagamento violerebbe la legge sulla trasparenza e la garanzia... sulla legge volta a garantire la trasparenza”...

PRESIDENTE - Dei pagamenti.

INTERPRETE - Dei pagamenti, scusate. “Scopo di tale legge è quella di garantire la trasparenza in relazione alle operazioni dei pagamento effettuate nel settore *oil and gas*. E obiettivo di questa legge, la NEITI, è quella di fare in modo che l'identità del beneficiario sia nota. Ma ai sensi del *resolution agreement* nessuno poteva avere dei dubbi rispetto all'identità del beneficiario del miliardo, doveva essere pagato a Malabu. Non ha quindi senso appellarsi al fatto che i fondi siano stati prima mandati in Svizzera, poi il Libano prima di giungere in Nigeria, e quindi? L'istituto di credito svizzero ha poi restituito i fondi per questioni di *compliance*, di conformità. La banca in Libano ha restituito i fondi sulla base del fatto che Malabu, per la banca, era un cliente nuovo e quindi non poteva accettare da un nuovo cliente una somma di quel tipo. E quando poi finalmente i fondi arrivano sul conto della JP Morgan, ed ecco che quando la JP Morgan riceve i fondi, prima di procedere cosa fa? Si rivolge alla SOCA, l'agenzia inglese contro la criminalità organizzata, e fa una segnalazione rispetto a questa operazione, indicando all'agenzia che il denaro era stato rifiutato dalla banca in Svizzera, dalla banca in

Libano, chiedendo all'agenzia se poteva procedere o meno al pagamento. E la SOCA dice alla JP Morgan di procedere con il pagamento. Cos'altro si poteva fare? Erano fondi che appartenevano al Governo Federale della Nigeria, l'autorizzazione al pagamento raggiunta dall'Attorney General e dal Ministro delle Finanze, la SOCA aveva dato il suo okay al pagamento, l'identità del beneficiario, quindi Malabu, era nota, sia con riferimento al tentato trasferimento in Libano che con il trasferimento in Nigeria. E quindi, signor Presidente, io davvero non so cos'altro si potesse fare a quel punto se non procedere con il pagamento. E a mio parere le contestazioni che vengono mosse oggi a tale pagamento sono solo di ordine politico, e sono dovute alle pressioni esercitate da parte delle organizzazioni non governative. Quindi, a mio modo di vedere, OPL 245 è stata assegnata validamente e coerentemente con quelli che sono i principi dell'ICP. In secondo luogo, la revoca del 2 luglio 2001 risulta illegittima ai sensi del diritto nigeriano; in terzo luogo, il *settlement agreement* del 2006 è pienamente valido e ha risolto tutta una serie di questioni e di dispute che interessavano il blocco. Ed infine il *settlement agreement* del 2011 ottempera alla legislazione nigeriana e rispetta pienamente quello che è lo spirito di tale legislazione. Grazie”.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Grazie professore. Io non ho domande, volevo soltanto una precisazione perché forse c'è stato un problema di traduzione su un passaggio, scusi Dottore... sul passaggio iniziale della relazione del professore, quindi volevo che venisse dato atto della correzione della traduzione. Il professore, all'inizio... le chiedo la conferma degli appunti che ho preso. Quando ha parlato dei termini temporali, mi conferma che il professore ha detto che possono essere modificati oralmente o per fatti concludenti, anche se nel contratto... anche se il contratto prevede che tali termini possono essere modificati solo per iscritto. No... perché questa è stata la traduzione.

INTERPRETE - Sì, infatti, lui può correggere, intendo dire...

DIFESA, AVV. RINALDINI - No, ma non ha... quello che ho detto io è una cosa diversa rispetto a quello che lei ha tradotto. Io ho detto che il professore ha detto che i termini temporali possono essere modificati oralmente o per fatti concludenti, anche se nel contratto c'è scritto che i termini possono essere modificati solo per iscritto.

INTERPRETE - “Sì, è esattamente così...”.

DIFESA, AVV. RINALDINI - No, si era già spiegato, era soltanto per avere conferma che anche se il contratto prevede che possono essere modificati per iscritti possono... era solo per avere conferma che l'avesse detto. La ringrazio.

Il Tribunale sospende l'udienza.

PROSEGUE LA DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE ODITAH FIDELIS

Il Tribunale si avvale di interprete di lingua inglese, signora Simona Salvi.

Controesame del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha menzionato, questa mattina, il problema del conflitto di interessi di Dan Etete.

INTERPRETE - "Giusto".

PUBBLICO MINISTERO - C'è una ragione per cui lei non ne ha parlato e non ha mai menzionato il nome di Etete nella consulenza scritta? E non ha parlato della questione del conflitto di interessi.

INTERPRETE - "Effettivamente non c'è nessun motivo preciso, la mia relazione è stata stilata sugli argomenti su cui mi è stato chiesto di intervenire".

PUBBLICO MINISTERO - È così? Non c'è altro? Ma la questione del conflitto di interessi, cioè la violazione del dovere per i pubblici ufficiali stabilito, se non sbaglio, dalla quinta *schedule* della costituzione nigeriana, la mia domanda era: era rilevante per giudicare della legittimità dell'assegnazione iniziale?

INTERPRETE - "Che cosa in particolare è rilevante?".

PUBBLICO MINISTERO - Se la questione del conflitto di interessi era rilevante da un punto di vista giuridico per valutare la legittimità dell'assegnazione iniziale.

INTERPRETE - "Sì, potrebbe essere".

PUBBLICO MINISTERO - E perché non ne ha parlato nella sua relazione?

INTERPRETE - "Perché mi è stato chiesto di approfondire nella mia relazione l'argomento dell'ICP e se l'OPL 245 fosse coerente con i principi prescritto dall'ICP".

PUBBLICO MINISTERO - Ma in sintesi, nella vicenda di questa iniziale assegnazione, c'era o non c'era, secondo lei, un problema di conflitto di interessi in capo ad Etete?

INTERPRETE - "Di fatto penso di avere già risposto questa mattina, ma se volete posso ribadire la mia risposta a beneficio della Corte anche adesso".

PUBBLICO MINISTERO - Per me è sufficiente che lei dica sì o no.

PRESIDENTE - Ha appena detto che l'ha già detto stamattina. Stamattina l'ha detto comunque.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ha fatto una lunga spiegazione, ha detto che sì, forse poteva esserci, però il Governo non l'aveva coltivato. Io volevo capire dal punto di vista legale, se ci può dare, qui, in controesame, una risposta secca: c'era o non c'era. Noi abbiamo anche sentito l'altro consulente, quindi abbiamo anche delle risposte da potere...

INTERPRETE - "L'interpretazione da un punto di vista legale dipende dalle ipotesi fattuali da cui si parte. Quindi ci sono due domande che è rilevante porsi in relazione all'aspetto

del conflitto di interesse. La prima è questa: innanzitutto Etete era un funzionario pubblico? La seconda domanda è se Etete fosse un azionista di Malabu nel 1998. La risposta alla prima domanda è chiara proprio perché Etete era Ministro del Petrolio a quel tempo, e quello è un fatto. Mentre l'argomento secondo cui Etete fosse un azionista o meno di Malabu è un argomento che non è altrettanto chiaro. Di solito quando si vuole stabilire chi è il proprietario, in capo a chi sono le azioni di un'azienda, si va ad analizzare lo *share register*, quindi il libro dei soci. E di fatto nel libro degli azionisti di Malabu, sia nel 1998 ma anche ora, Dan Etete non compare elencato in questo libro dei soci. Quindi il fatto che Etete possa essere o meno il mandatario di Malabu”...

PUBBLICO MINISTERO - Parlava di beneficial...

INTERPRETE - Sì, il *beneficial owner*, quindi, sì...

PUBBLICO MINISTERO - Lasci così.

INTERPRETE - “Il titolare beneficiario di Malabu, è un'ipotesi speculativa e circostanziale. Innanzitutto in base a due fonti. Innanzitutto la deposizione di Malabu nell'arbitrato dell'ICC, e in base a quanto è emerso con il lavoro della Giudice Gloster nel contenzioso con EVP in Inghilterra, io sono pronto ad ipotizzare, a supporre, che Etete avesse il 30 per cento delle quote di Malabu. E in base a queste due ipotesi fattuali ho detto che presumibilmente c'era un conflitto di interesse”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha anche preso in considerazione dei documenti ufficiali del Ministero del Petrolio che riguardavano Malabu indirizzati a Dan Etete? Per esempio il documento 20 della produzione Oditah, che è una lettera del 2 dicembre 2006 da parte del Ministro del Petrolio dell'epoca, che si chiamava Daukoru (fonetico), indirizzata “*for the kind attention of Chief D. L. Etete*”.

INTERPRETE - Mi scusi, mi può ripetere, il 12...

PRESIDENTE - Però stamattina ha menzionato ben quattro... cinque, scusate.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, allora teniamo conto anche di queste altre.

PRESIDENTE - Se ne ha altre, volentieri. Ma ne ha menzionati ben cinque.

PUBBLICO MINISTERO - No, siccome adesso sembrava...

INTERPRETE - “Sì, di fatti io l'ho citata quella lettera, quella del 2 dicembre 2006, ma di fatto leggendola che cos'è che mi dice una lettera così? Quindi il fatto che la lettera sia stata inviata all'attenzione di Etete suggerisce che ci sia un collegamento fra Etete e la società. Però la natura e la portata di quel collegamento è una questione speculativa”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha detto questa mattina che la questione del conflitto di interessi in capo a Etete non è stata mai sollevata dal Governo nigeriano in precedenza.

PRESIDENTE - No, però scusi, qual è la domanda? Perché questa è un'affermazione. È una premessa.

PUBBLICO MINISTERO - È una premessa, sì. Forse stavo a sentire la sua spiegazione perché non capivo su cosa, era solo una premessa.

PRESIDENTE - Appunto, questa è la premessa...

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se ci sono state delle dichiarazioni ufficiali del Governo o di persone autorizzate a parlare a nome del Governo, all'epoca della revoca, che collegavano la revoca al conflitto di interessi?

INTERPRETE - "Per quanto ne so io, il Governo ha inviato la lettera del 2 luglio in cui comunica la revoca della licenza. E senza specificare una ragione specifica, sia essa legata al conflitto di interessi, a mancati pagamenti o altri motivi di altro genere".

PUBBLICO MINISTERO - E che lei sappia non ci sono state in quel periodo dichiarazioni pubbliche di membri del Governo o di persone autorizzate a parlare per il Governo che richiama il conflitto di interessi?

INTERPRETE - "Di fatto io non sono a conoscenza di nessuna dichiarazione in tal senso. Tuttavia mi pare strano che ci fosse stato un conflitto di interessi e non sarebbe stato sollevato nel 2005 dal Governo, perché non vale fare riferimento a un ipotetico conflitto di interessi molto a posteriori rispetto al momento in cui può valere la pena di sollevarlo. Non è che... diciamo, in una controversia se si vuol far valere un determinato argomento in un determinato anno, non è che si può aspettare, ad esempio, nel 2020 o nel 2015, con un effetto così indietro nel tempo".

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, io vorrei mostrare al Consulente dei documenti che sono, in realtà sono solo due documenti ma sono in tre copie per vostra comodità, è una documentazione che la Difesa conosce perché sono allegati al rapporto di Risk Advisory, che noi abbiamo ottenuto insieme alle e-mail che sono state mostrate durante l'esame del Teste Leslie. Queste sono due notizie di agenzia del 24 agosto 2002, che erano allegare al rapporto di Risk Advisory, perché faceva parte delle fonti di conoscenza. E in una di loro che, col vostro permesso, io leggerei...

PRESIDENTE - Prima dobbiamo acquisirle, perché se sono acquisite... sono documenti non acquisiti, giusto?

PUBBLICO MINISTERO - Sono documenti non acquisiti già depositati dalle Difese comunque.

PRESIDENTE - Sì, quindi adesso... no, prima di... gli spieghi che proceduralmente dobbiamo prima acquisire il documento e poi lui lo può visionare. La nostra procedura interna.

PUBBLICO MINISTERO - Se posso, Presidente, vestire il documento in qualche modo, se si può chiedere al Consulente se sa cosa sia l'agenzia Plats (fonetico).

PRESIDENTE - Sì, questa domanda è ammessa.

INTERPRETE - Chiedo?

PRESIDENTE - Sì, chiedi pure intanto se sa cos'è l'agenzia Plats.

INTERPRETE - "Sì, ho un'idea".

PUBBLICO MINISTERO - Che cos'è?

INTERPRETE - "Mi risulta che sia un'agenzia che pubblica delle informazioni su questioni legate al settore dell'*oil and gas*".

PUBBLICO MINISTERO - È nigeriana, europea, dove sta?

INTERPRETE - "Per quanto ne so io non è un'agenzia nigeriana, non saprei dire esattamente dove sia la sede. So che è un'agenzia internazionale ma non so dove abbia la sede".

PRESIDENTE - Hanno potuto prendere visione del documento? Non ancora tutti.

PUBBLICO MINISTERO - Si tratta, Presidente, della documentazione di supporto del rapporto Leslie, acquisita in epoca recente, e si presenta graficamente un po' diversa da come è nel rapporto, perché io ho estrapolato l'agenzia, mentre invece nel rapporto ci sono tutte di seguito. Comunque l'agenzia è in data 23 agosto 2002, è questa che lei vede. L'ho solo isolata e stampata su un foglio, però fa parte di quel... per altro, se posso aggiungere un dato, Presidente, per completezza. Questa stessa dichiarazione di questo, scusi se sto seduto, sempre col solito problema della...

PRESIDENTE - Certo, nessun problema.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, anzi scusatemi, tutti e tre. È anche richiamato nella pagina 6 del rapporto di Risk Advisory 2007, in cui l'autore della *due diligence*, di questa indagine, di Risk Advisory, dice che durante il corso "*of our research we have identified three possible reasons for the revocation*", e "*first the involvement of Etete*" eccetera, e poi cita questo Tungi Oseni (fonetico) "*a presidential spokesman issue a (inc.) statement*", quindi nel rapporto di Risk Advisory si dà atto dell'esistenza di un comunicato stampa firmato di questo signor Tungi Oseni, che credo sia morto tra l'altro, da notizie di internet, che era un portavoce presidenziale.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Comunque è una fonte aperta questo documento.

PUBBLICO MINISTERO - No, non è una fonte aperta, Tungi Oseni è una persona fisica.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Il documento...

PUBBLICO MINISTERO - Sì, il documento...

DIFESA, AVV. RINALDINI - Della domanda.

PUBBLICO MINISTERO - Il documento fa parte della documentazione di supporto del rapporto di Risk Advisory, che sono stati ingaggiati da Eni, quindi non li abbiamo ingaggiati noi.

DIFESA, AVV. RINALDINI - La natura del documento è una notizia stampa, quindi in altri casi nona abbiamo ammesso, mi sembra.

PUBBLICO MINISTERO - No, è un comunicato di una persona. Io chiedo soltanto di poterlo leggere e di sapere se è a conoscenza di questo. Anche perché ci furono anche varie iniziative di Etete all'epoca. Sì, è proprio... un anno dopo la...

PRESIDENTE - Vabbè, ci sono osservazioni? Ovviamente è un documento per fondare la domanda su un presupposto, tra virgolette, di cui avete... certamente tutti abbiamo chiara la natura perché è un'agenzia di stampa che riporta una notizia. Quindi per, come dire, ribadire la domanda al Consulente sulla base di un supporto.

PUBBLICO MINISTERO - Lei era a conoscenza di un *press statement*...

PRESIDENTE - No, formalmente adesso io ho riassunto ma volevo una conferma del fatto che avessi compreso che non ci sono osservazioni all'acquisizione.

INTERVENTO - No, nulla osserva.

PRESIDENTE - Quindi il documento viene acquisito e può essere sottoposto al Testimone, quindi adesso se possiamo... gli diamo il nostro.

PUBBLICO MINISTERO - No, prego Presidente, io uso il computer.

PRESIDENTE - Perfetto. Quindi la domanda è sempre la stessa. Ovviamente la domanda è quella di prima.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, se era a conoscenza di questa dichiarazione pubblica di questo signor Tungi Oseni, se sa chi fosse, e se in generale ha saputo che il Governo all'epoca aveva preso questa posizione pubblica, potrebbe anche smentirlo. Però lo vorrei leggere prima, Presidente, perché se no non...

PRESIDENTE - No, casomai facciamocela tradurre.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, la può tradurre?

PRESIDENTE - Leggerla in inglese, tanto abbiamo il testo inglese. Il Teste se la legge per conto suo, magari invece lei ce la traduce in italiano.

INTERPRETE - "Lagos, 23 agosto 2002. Il Governo nigeriano venerdì ha affermato di aver revocato una licenza EEP (fonetico), assegnata a Malabu Oil & Gas, perché la concessione rappresentava un dono improprio a Dan Etete, Ministro del Petrolio nel Governo dell'ex dittatore militare Sani Abacha. Etete possiede Malabu e la licenza 245 è stata assegnata impropriamente senza una gara competitiva, un'asta competitiva, mentre Etete era un funzionario del Governo. Tungi Oseni, il principale *advisor* del Governo su questioni legate al petrolio, ha affermato in una dichiarazione venerdì", quindi tutto questo è stato affermato da Tungi Oseni, che è questo *advisor, top advisor* sulle questioni legate al petrolio del Governo. "Questo significa che la licenza potrebbe essere revocata, ha affermato Oseni".

PUBBLICO MINISTERO - Sì, questo è il seguito della notizia. Se vuole la legge tutta, perché la dichiarazione di Oseni...

INTERPRETE - "Malabu sta attualmente mettendo in atto degli sforzi di natura legale e legislativa per avere la restituzione di questa licenza. Il Governo ha riemesso la licenza a Shell che ha fatto un *signature bonus* e ha riservato l'onere di 200 milioni, sempre ha

affermato Oseni. La Bassa Corte della Nigeria”.

PUBBLICO MINISTERO - Il parlamento.

INTERPRETE - Sì. “Il parlamento della Nigeria ascolta, ha un dibattito su una pretesa contro Shell, che è stata avanzata da Malabu”.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, la mia domanda è se lei sapeva di questa dichiarazione pubblica del Governo all’epoca, e se sa chi fosse Tungi Oseni.

INTERVENTO - Non è Governo.

PRESIDENTE - Se è a conoscenza dei fatti contenuti in questo documento, facciamo riferimento al documento, non al Governo. Perché è il documento che attribuisce.

INTERPRETE - “Questa è la prima volta che vedo questo documento, ma è un documento molto utile, perché dimostra che il Governo, se è vero quello che c’è scritto qui, sapeva del conflitto di interessi, e presuppongo quindi che nel 2003, quindi quando Malabu ha avviato la sua causa, se il Governo avesse voluto avrebbe potuto sollevare il discorso del conflitto di interessi, ma non avendolo fatto penso che questo costituisca un’affermazione, nonché una rinuncia a sollevare la problematica del conflitto di interessi. Voglio anche affermare che il principio del conflitto di interessi di fatto non è un principio in assoluto, è un principio volto a tutelare il beneficiario. Sicché se il beneficiario non ha sollevato una problematica di conflitto di interessi questo costituisce una conferma che tale conflitto di interessi non sussiste”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma quando lei dice che non l’ha sollevato intende in Corte?

INTERPRETE - “Sostanzialmente quello che intendo dire io è che Malabu ha avviato il procedimento legale per vedersi restituire la licenza revocata. In quel momento il Governo avrebbe potuto utilizzare questo argomento per far valere questo conflitto di interesse, cosa che non ha fatto. E il Governo sostanzialmente non ha invocato l’aspetto del conflitto di interessi, addirittura invece ha deciso di addivenire a *settlement*, pur ipoteticamente sapendo che ci poteva essere questo conflitto di interessi, a cui però non ha... che non ha deciso di invocare. Io questa mattina ho citato cinque documenti specifici, e non ho incluso questo perché non ne ero a conoscenza. Ma fossi stato a conoscenza del documento l’avrei inserito, perché di fatto penso che abbia un valore molto forte nel confermare quello che volevo sostenere”.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, lei ha detto che il Governo invece che resistere alla pretesa di Malabu ha fatto una transazione. Però lei è consapevole della... lei conosce quale fosse la Difesa del Governo nella causa nata dalla opposizione di Malabu contro la revoca?

PRESIDENTE - Sì, l’ha spiegato questa mattina.

PUBBLICO MINISTERO - Siccome ha detto non ha opposto nulla ma invece ha fatto un compromesso. Cioè volevo dire, il compromesso... lei lo sa che il compromesso segue

al...

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Non ha sollevato il conflitto di interessi.

PUBBLICO MINISTERO - La risposta era "Non l'ha sollevata e invece hanno fatto una transazione". Volevo che fosse chiaro che... penso che sia chiaro perché l'ha detto stamattina, che prima della transazione comunque il Governo aveva chiesto che venissero respinte le richieste di Malabu.

PRESIDENTE - Però sulla base di altri argomenti, l'ha detto stamattina, per completezza.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, sulla base...

PRESIDENTE - Gli altri due argomenti, di cui uno ritirato. Cioè ha insistito solo su un altro. Questo ha detto stamattina.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, lasciamo pure così.

PRESIDENTE - No, se vuole...

PUBBLICO MINISTERO - Ma non ha importanza.

PRESIDENTE - Anzi se vuole chiarire e approfondire meglio, volentieri.

PUBBLICO MINISTERO - Lo facciamo dopo.

PRESIDENTE - Va bene.

PUBBLICO MINISTERO - Nella sua relazione c'è scritto a un certo punto, vediamo se riesco a ritrovare il punto, al paragrafo 46, c'è scritto "*time for payment was never of the essence*".

PRESIDENTE - Che sarebbe? In italiano però.

PUBBLICO MINISTERO - In italiano dovrebbe essere... c'è una traduzione, scusi.

PRESIDENTE - No, sto recuperando, facciamo riferimento al punto 46, oppure facciamo riferimento al punto 46, qual è il punto?

PUBBLICO MINISTERO - 46.

PRESIDENTE - Sì, però è un po' lungo, la parte che interessa quale sarebbe? Il punto 46 dice "Per quanto concerne i tempi di pagamenti del bonus di firma per le assegnazioni di superficie effettuata ai sensi dell'ICP, come indicato sopra, i tempi di pagamento non sono mai stati determinati per le concessioni contrattuali del nominato OPL"?

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

PRESIDENTE - Potrebbe essere questa la traduzione?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, i tempi di pagamento non sono mai stati determinati per le concessioni contrattuali. La mia domanda è se questa affermazione si riferisce soltanto a ciò che è accaduto fino al momento della revoca, cioè dal 1998 al 2001, o si riferisce anche a ciò che è successo successivamente, qui compresa l'operazione del 2010, 2011, di cui ci occupiamo.

INTERPRETE - “Ho detto stamattina che come principio generale l’obbligo di pagamento entro un certo termine non è essenziale, non è determinante ai sensi del diritto nigeriano, ed è un principio che è valido oggi come lo era nel 1998, nel 2001, nel 2011”.

PUBBLICO MINISTERO - Era valido anche nel 2010 quindi?

INTERPRETE - “Certamente”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei è a conoscenza di una lettera dell’allora Ministro del Petrolio Diezani Alison-Madueke in cui si chiede, il documento è negli atti del dibattito a foglio... è dibattito 1.135, comunque sono solo due righe, Presidente, per questo non l’ho stampato, lo leggo, se non è... in realtà ho soltanto il testo in inglese, prego poi la... lo pronuncerò, spero, in modo chiaro. Lei è a conoscenza del fatto che il 2 luglio 2010 il Ministro del Petrolio chiedeva... lo legga tutto, guardi, forse è meglio. Sì, traduca tutto perché è breve.

INTERPRETE - Dall’oggetto? “Assegnazione OPL 245”, al *managing director*, quindi l’amministratore delegato di Malabu, 2 luglio 2010. Oggetto “Assegnazione di OPL 245 da parte del Governo Federale a Malabu. A seguito del *settlement agreement* tra il Governo Federale della Nigeria e Malabu, datato 30 novembre 2006, alla vostra società viene con la presente assegnato OPL 245 previo pagamento della somma di 210 milioni come bonus di firma al conto a nome del Governo Federale meno la somma di 2.040.000 già corrisposta dalla vostra società in relazione a detto blocco, entro 90 giorni dalla data di ricezione della presente”. Punto 2: “Vi preghiamo di osservare che in caso di mancato pagamento della suddetta somma entro il termine indicato, corrisponde a una rinuncia a tale... quindi il mancato pagamento corrisponderà a rinuncia a tale assegnazione senza ulteriore avviso da parte di questo ufficio, cordiali saluti”. Posso farla vedere?

PRESIDENTE - Certo.

INTERPRETE - Lei chiedeva se è a conoscenza di questa?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, era a conoscenza del fatto che nel 2010 il Ministro del Petrolio richiamava una scrupolosa osservanza dei termini pena la perdita della licenza, *for feature*, non so se poi è una rinuncia o addirittura che venga presa dal Governo. Era a conoscenza di questa lettera?

INTERPRETE - “Sì, sono a conoscenza di questa lettera, credo che questa lettera sia, da questo punto di vista, molto chiara, e vorrei fare due osservazioni. Prima osservazione: malgrado la presenza del paragrafo 2, quello che appunto precisa che in caso di mancato pagamento la licenza sarebbe stata revocata, in realtà poi non si è proceduto in tal senso. E questo non fa altro che confermare quanto detto da me relativamente al fatto che il rispetto dei termini non fosse fondamentale. E la seconda osservazione che posso fare è

che in realtà poi questa lettera viene superata da una lettera successiva inviata dall'Attorney General Adoke all'attenzione della Ministra Diezani, in cui Adoke richiama proprio l'attenzione della Ministra sul fatto che i termini per il pagamento previsti dal *settlement agreement* del 2006 non erano di 90 giorni bensì di 12 mesi, e che quindi la società aveva ancora tempo per procedere. E alla data del *resolution agreement* quel termine non era stato ancora raggiunto, non era scaduto. E quindi anche volendo supporre che in realtà poi il rispetto di termini di pagamento fosse essenziale, da questo punto di vista poi il pagamento era ancora nei termini perché i 12 mesi non erano ancora scaduti”.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, volevo farle notare che in questo caso il pagamento dei termini è stato ritenuto essenziale da due Ministri, mentre lei prima aveva detto “Che io sappia non è mai stato ritenuto essenziale”.

DIFESA, AVV. RINALDINI - No, non ha detto così, ha detto che anche... non ha detto così stamattina.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha parlato di sempre, di fatti io ho fatto la domanda: anche nel 2010? Perché ha detto “Sia nel 2000”...

PRESIDENTE - Vabbè, poi ognuno valuta le risposte come ritiene.

PUBBLICO MINISTERO - Un'altra questione che riguarda la decisione della causa intentata da Malabu contro la revoca. Lei al paragrafo 64, ma anche al paragrafo 10g e anche al paragrafo 109 della sua... possiamo prendere direttamente il 10g che è nell'*executive summary*, se non sbaglio. Lei dice “*Malabu's appeal against that decision was almost (inc.) at the Court of appeal*”.

C.T.P. ODITAH - Correct.

PRESIDENTE - Un momento. In italiano: la decisione del Tribunale in primo grado del 16 marzo 2006, nel contenzioso tra Malabu e l'FGN, era errata e contraria alla normativa nigeriana. Giusto, questo è il paragrafo?

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

PRESIDENTE - In particolare “era contraria alla decisione della Suprema Corte della Nigeria nel caso FGN contro Zebra Energy 2002, 18 NVLRPT 798 162, che era vincolante per il Giudice di primo grado ai sensi del principio dello *stare decisis*. L'appello di Malabu contro la decisione avrebbe sicuramente avuto esito positivo in Corte di Appello”, questa è la versione italiana.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, poi questo lo dice anche in altri punti, lo dice al punto 64 e al punto 109.

PRESIDENTE - Sì, e l'ha già trattato anche questa mattina, quindi la domanda?

PUBBLICO MINISTERO - La domanda era che appunto se questa sua previsione, per cui era

certo che l'Appello avrebbe avuto successo, è basato solo sulla sua opinione, mi pare che stamattina abbia menzionato anche l'opinione del figlio, o ci sono altre opinioni di giuristi, accademici?

PRESIDENTE - Beh, oltre a quello che ha già detto stamattina, e quindi il caso a cui si è riportato anche stamattina, ha detto che c'è stato un precedente sulla base del quale appoggiava la sua opinione.

PUBBLICO MINISTERO - La sua opinione. Volevo sapere se oltre la sua opinione c'erano opinioni di altri giuristi in materia, o è soltanto la sua opinione? Tutto qua.

PRESIDENTE - Va bene, se vuole rispondere.

PUBBLICO MINISTERO - E se li può nominare per favore.

C.T.P. ODITAH - (inc.).

PUBBLICO MINISTERO - Anche nei bignamini, questo è il concetto.

INTERPRETE - Anche nei?

PUBBLICO MINISTERO - Bignamini, "on book".

INTERPRETE - "Vorrei iniziare col precisare una cosa: il principio secondo cui il POPA, e quindi la legge che si applica alla tutela, a protezione dei pubblici funzionari, non si applica ai contratti è di evidenza sconcertante, ovvia. Ed ecco il motivo per cui questa mattina ho fatto riferimento a mio figlio, che è al primo anno di legge, che sarebbe in grado quindi di giungere alla stessa conclusione. Il motivo per cui parlo di ovvietà di questo principio generale, è che in realtà la prescrizione, i tempi di prescrizione per i contratti, nel caso in cui appunto ci sia una violazione di un contratto, è di 6 anni. Per quale motivo allora un contratto che vede come parte il Governo dovrebbe avere un termine di prescrizione di tre mesi, mentre gli altri contratti ce l'hanno di 6 anni. Per quanto riguarda la domanda che mi è stata posta relativamente a chi altro condivide questa mia opinione, come prima cosa posso dire che lo stesso Governo condivide questa opinione, perché già stamattina ho fatto riferimento ad alcuni documenti in cui il Governo indica di aver ricevuto consigli legali relativamente al fatto che l'appello si sarebbe concluso a suo sfavore. In secondo luogo, relativamente all'arbitrato presso Ixid (fonetico), che coinvolgeva Shell e il Governo, lo stesso Governo in un'argomentazione della sua difesa ha dichiarato di aver ricevuto consigli legali da parte di consulenti esterni relativamente al fatto che l'Appello si sarebbe concluso per il Governo in maniera sfavorevole. Lo stesso Governo ha dichiarato in seno all'arbitrato che il motivo per cui poi ha deciso di procedere al *settlement* del 30 novembre 2006 con Malabu era che non aveva nessun'altra scelta, proprio in ragione del consiglio legale che aveva ricevuto. E quindi quanto affermo non si basa esclusivamente sulla mia opinione, anche se ritengo che sia un'opinione valida".

PUBBLICO MINISTERO - La domanda era da chi provenivano queste opinioni legali. Lei ha detto "Il Governo fa riferimento a delle opinioni", ma quindi non sappiamo di chi sono queste opinioni.

INTERPRETE - "Il Governo è stato assistito, da questo punto di vista, dallo studio Babalakin & Co., già menzionato stamattina, uno studio di notevole reputazione e di cui fanno parte Senior Advocate della Nigeria".

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei è certo che siano stati questi signori a fare questo parere? Perché ha detto "Io credo", mi pare. Mi pare ha detto "Io credo".

INTERPRETE - "È lo stesso governo che nella sua contro memoria depositata presso l'arbitrato Ixid, numero di riferimento ARD/07/18, ha indicato di aver ricevuto consiglio legale da parte dello studio Babalakin & Co., in particolare la contro memoria è stata depositata dall'avvocato Aleghi (fonetico), Senior Advocate, nonché futuro Presidente del foro della Nigeria. E il Governo quindi sapeva che anche Shell, in ragione della sentenza emessa dalla Corte in relazione alla causa Zebra".

PRESIDENTE - Corte Suprema.

INTERPRETE - "La Corte Suprema, la decisione quindi della Corte Suprema, in ragione di questa decisione, Shell non poteva non sapere che l'Appello si sarebbe concluso favorevolmente".

PUBBLICO MINISTERO - All'epoca di questa transazione di fine 2006, lei sa chi fosse il Ministro della Giustizia?

INTERPRETE - "Sì, Chief Bayo Ojo".

PUBBLICO MINISTERO - Nella sua consulenza, nella sua relazione di consulenza, al punto 112 io leggo un'affermazione che in italiano suona "Il contenzioso è per sua natura dall'esito incerto", e nell'inglese è forse ancora più secco "*Litigation is inherently uncertain*", questa sua fiducia che l'Appello sarebbe stato sicuramente accolto non è in contrasto con questa affermazione che lei stesso fa, che le cause sono per loro natura incerte? Mi rendo conto che parliamo di ovvietà, per usare il termine di *handbook*, però...

C.T.P. ODITAH - *Hornbook*.

PUBBLICO MINISTERO - *Hornbook*, il bignamino è l'*hornbook*. Quest'affermazione che l'Appello sarebbe stato sicuramente accolto, non fa a pugno con questa sua affermazione di principio, "*Litigation is inherently uncertain*"? No "*seem*", l'ha scritto.

INTERPRETE - "Sì, certo, l'ho scritto. Per quanto riguarda l'aspetto dell'esito dell'appello di Malabu è evidente che si sarebbe concluso positivamente, non c'è motivo"...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi è un'eccezione a questa regola.

INTERPRETE - "Il motivo di questa certezza è legato al fatto che il Governo, come

argomentazione di difesa, puntava il tutto esclusivamente sul termine dei 3 mesi che non era stato rispettato. E la Corte Suprema, in relazione al caso Zebra, molto simile a quanto ci interessa qui e per quanto riguarda OPL 248 però, ma è un caso molto simile a 245, la Corte Suprema aveva statuito che il POPA non si applicava. Inoltre il 6 luglio 2001 per decisione di un esponente dell'Alta Corte Federale, Senior Advocate Uioly (fonetico), nel caso ONG contro il Governo aveva stabilito che non c'era nessuna argomentazione valida di Difesa per quanto riguarda questo caso che si riferiva all'OPL 249. Ecco perché ad esempio a fine paragrafo 109 riporto questa citazione: 'È ormai consolidato in giurisprudenza che l'articolo 2 del *public officers protection act* non trovi applicazioni in materia contrattuale, quindi è consolidato'. Chiaramente l'affermazione riportata qui nella mia relazione, secondo cui il risultato di un contenzioso è altamente incerto è una dichiarazione di portata generale, è questione, ancora una volta, di ovvietà. Quindi, ripeto, è una dichiarazione di portata generale perché qualunque cosa può avvenire: un Testimone può ritrattare quanto dichiarato in precedenza, gli eventi possono variare, può essere trovata la pistola ancora fumante”.

PUBBLICO MINISTERO - Tutte le cause sono incerte ma questa non era.

PRESIDENTE - Va bene. Era un commento, non era una domanda.

INTERPRETE - Chiedo scusa, però non ho tradotto l'ultima parte della risposta. “Tuttavia, per quanto riguarda questo caso, ricordiamo che si tratta di un contenzioso i cui motivi di difesa erano limitati a uno, a fronte invece di 20 casi trattati dalla Corte Suprema che era giunta alla conclusione opposta, vale a dire che ormai era consolidato in giurisprudenza che il POPA non trovasse applicazione in materia contrattuale. E quindi qualunque avvocato ragionevole sconsiglierebbe al proprio cliente di procedere in tal senso, alla luce di tutte queste sentenze contrarie”.

PUBBLICO MINISTERO - Per me è sufficiente.

INTERPRETE - “Quindi, da questo punto di vista, questo contenzioso era fondato esclusivamente su una questione di diritto. Diversamente da tutti gli altri casi di contenziosi dove si ha a che fare con i fatti, dove si contestano i fatti”.

PUBBLICO MINISTERO - In sostanza, se non ho capito male, scusi questa sintesi ma è solo per introdurre la domanda. Lei sostiene che la sentenza che aveva dato torto a Etete, di questo Giudice Niaco, era basata sul principio che la *limitation*, cioè il POPA, il periodo di prescrizione, sostanzialmente, dell'azione, previsto dal POPA si applicasse anche al diritto dei contratti. Alla rottura dei contratti. Lei ricorda che sia stata questa il ragionamento del Giudice Niaco? Cioè che in sostanza Niaco abbia detto D'emblée “Il POPA si applica in caso di violazione di contratti”? Sì o no?

INTERPRETE - “Sostanzialmente sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Sostanzialmente e anche formalmente? Lei ha mai letto la sentenza del Giudice Niaco?

INTERPRETE - "Sì, certo, l'ho letta, ne ho una copia e ne ho fatto riferimento nella mia consulenza".

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se il Giudice Niaco ha preso in considerazione la giurisprudenza della Corte Suprema della Nigeria in materia, in particolare un caso del 2005, NPA contro Lotus Plastic?

INTERPRETE - "Può averla letta, cioè può averlo fatto, può averne tenuto conto, ma il punto è che"...

PUBBLICO MINISTERO - Chi può averne tenuto conto?

INTERPRETE - La sua domanda si riferiva al Giudice, giusto?

PRESIDENTE - Il Giudice Niaco.

INTERPRETE - "Ma se andiamo al paragrafo 96 della mia consulenza", l'esperto ha letto la citazione al paragrafo 96, quindi "nel caso in esame l'attrice ha dichiarato comunicazione 2 luglio 2002, è stata informata che la licenza di prospezione è stata ritirata, la stessa ha intentato una causa, l'attrice non ha invocato il dolo della malafede, con l'entrata in vigore del POPA essendo il secondo convenuto un funzionario pubblico e analogamente agli convenuti è stato disposto un provvedimento di rigetto in ragione del loro svolgimento di funzioni pubbliche, l'attrice avrebbe dovuto adire la Corte entro 3 mesi dal verificarsi degli eventi", "ma per quale motivo il giudice Niaco si è affidato a questo caso, a questa sentenza, e non invece alla sentenza più recente e per un caso molto più simile all'OPL 245, quella cioè che interessava Zebra Energy".

PUBBLICO MINISTERO - Perché è più recente? Di quando è Zebra Energy?

INTERPRETE - "Il 13 dicembre 2002".

PUBBLICO MINISTERO - E questa citata dal Giudice Niaco è del 2005, scusi.

INTERPRETE - Chiedo scuso, può darsi che abbia tradotto non precisamente.

PUBBLICO MINISTERO - No, ma non è tanto importante.

INTERPRETE - Per chiarire forse.

PUBBLICO MINISTERO - Prego, scusi.

INTERPRETE - "Che siano pochi mesi o di più, comunque non è quello rilevante. Quello che preme sapere che è comunque un atteggiamento errato", dice quasi perverso, "non tener conto delle sentenze della Corte Suprema e decidere diversamente. Faccio riferimento alla sentenza quindi del Giudice come un fatto del tutto inspiegabile".

PUBBLICO MINISTERO - Io vorrei cortesemente, visto che questa produzione da parte della Difesa non è stata accompagnata da una traduzione, e per rispetto a questo più volte citato Giudice Niaco, io chiederei che venisse letto, sono 5/6 righe del punto in cui il

Giudice Niaco si misura con questo argomento, che è stato oggetto di parecchia attenzione critica da parte dell'esperto, che ha detto che appunto sono cose che saprebbe anche suo figlio queste. Quindi io pregherei, dalla fine della pagina 2 si inizia "Se l'azione è prescritta", e il Giudice spiega il perché l'azione è prescritta, ed è circa mezza pagina. Io pregherei il Tribunale di essere autorizzato a darla alla consulente, all'interprete, se ce la tradurrà...

PRESIDENTE - Qualcuno l'ha prodotta la... è già prodotta negli atti la sentenza?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, è prodotta dalla Difesa, ma non ha prodotto la traduzione.

DIFESA, AVV. FORNARI - Presidente, giusto per capire, solo per capire se è prodromica a una domanda questa...

PRESIDENTE - Beh, certamente. La domanda è sempre la stessa in realtà.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, però la domanda dipende dal testo, perché è una questione molto tecnica a questo punto.

PRESIDENTE - È un'ulteriore sollecitazione alla solita domanda, cioè come mai liquida la sentenza del Giudice Niaco come inosservante.

PUBBLICO MINISTERO - Come mai dice che secondo Niaco questa limitazione di responsabilità si applicherebbe anche ai contratti, quando Niaco non dice questo, come si legge dalla sentenza. Può tradurre adesso la parte, è un po'... non è facilissima.

INTERPRETE - Scusate ma sono state mescolate le pagine, quindi gentilmente se mi dice...

PUBBLICO MINISTERO - Non ci sono pagine.

INTERPRETE - Alla pagina successiva come inizia?

PUBBLICO MINISTERO - *Public officers protection act*.

INTERPRETE - Okay, fino a dove?

PUBBLICO MINISTERO - Niente, solo questo periodo, solo il primo caso. Solo il primo paragrafo. Cioè l'inizio di quella pagina, da "On whether", e poi 11 righe della pagina successiva.

INTERPRETE - "Per quanto riguarda", immagino possa iniziare così ma non so cosa viene prima. "Per quanto riguarda se o meno l'azione sia vietata"...

PUBBLICO MINISTERO - No, buried...

INTERPRETE - Prescritta, chiedo scusa.

PUBBLICO MINISTERO - Esatto, è una parola che abbiamo imparato a conoscere.

INTERPRETE - "Prescritta, nei confronti del secondo convenuto, il Consulente ha sottoposto"...

PUBBLICO MINISTERO - No, è l'avvocato.

INTERPRETE - Sì, *counsel*.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

INTERPRETE - "l'Avvocato ha dichiarato che dato che il secondo convenuto è un pubblico

funzionario, questi gode della tutela assicurata dal *public officers protection act*, il POPA, e che dato che l'azione non è stata avviata entro i 3 mesi dal verificarsi della causa per poi poter agire è prescritta e dev'essere archiviata". Continuo?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, prego, è qui il punto importante.

INTERPRETE - "Che persino la parte attrice".

PUBBLICO MINISTERO - Che era Malabu, sì.

INTERPRETE - "Aveva motivo per agire".

PUBBLICO MINISTERO - Che anche se avesse avuto questa...

INTERPRETE - Chiedo scusa. "Anche se la parte attrice avesse avuto motivo per agire non avrebbe potuto farlo in quanto in scadenza dei termini".

PUBBLICO MINISTERO - Prescritto, sì.

INTERPRETE - "La Corte Suprema".

PUBBLICO MINISTERO - Sì, attenzione qui per favore.

INTERPRETE - "Nella causa NPA contro Lotus Plastics del 2005, ha statuito che nel caso in cui si giunga a una limitazione di azione", qui di nuovo la prescrizione, no?

PUBBLICO MINISTERO - Io tradurrei che "Se questa limitazione si applica ai casi di rottura del contratto dipende dai fatti di ogni caso specifico".

INTERPRETE - Allora rileggo.

PUBBLICO MINISTERO - Non è un bellissimo italiano ma più o meno dovrebbe essere questo il significato.

INTERPRETE - "La Corte Suprema nel caso NPA contro Lotus Plastics del 2005 ha statuito che se o meno la limitazione"... "Se questa limitazione si applica ai casi di violazione di contratti"... allora "Se o meno questa limitazione si applichi ai casi di violazione di contratto dipende su basi individuali".

PUBBLICO MINISTERO - Dal caso concreto.

INTERPRETE - Dal fatto specifico.

PRESIDENTE - Dai fatti di ogni caso individuale. Dipende dai fatti...

INTERPRETE - Dai fatti relativi a ciascun singolo caso. "Inoltre ha statuito che in contratti specifici le parti sono libere di stipulare i termini e gli obblighi, e in un simile caso è quell'accordo che risulta vincolante per le parti. Ma nel caso in cui il motivo per agire sia legato all'esecuzione delle funzioni di legge del convenuto".

PUBBLICO MINISTERO - Che è il Governo. No, lo ricordo per seguire il testo.

INTERPRETE - "Allora la parte attrice è obbligata ad avviare la propria azione entro il periodo precisato nella norma"... questo "*in eblin statute (fonetico)*" non so come intenderlo. In eblin statute (fonetico). "Prevista nella legge in vigore". Volete che ripeta? Perché è stata un po' frammentaria.

PUBBLICO MINISTERO - Beh, possiamo poi fare una traduzione di tutta la sentenza, perché mi rendo conto che è una materia legale veramente difficile tradurre in un italiano scorrevole. Il mio punto era semplicemente se a fronte di questa lettura lui, il professor Oditah, insisteva nel dire che il Giudice ha sostenuto che questo POPA si applicasse indiscriminatamente ai casi di rottura di contratto e non ha tenuto conto dei precedenti della Corte Suprema.

INTERPRETE - “Come prima cosa vorrei dire che il Giudice Niaco ha frainteso il contenuto della sentenza relativamente al caso che abbiamo visto prima della Lotus Plastics e l'altra società, e che l'abbia fatto in maniera inintenzionale o volutamente non spetta a me stabilirlo”.

PUBBLICO MINISTERO - Che vuol dire volutamente?

INTERPRETE - Scusi?

PUBBLICO MINISTERO - Ha detto volutamente.

INTERPRETE - Innocentemente. Mi correggo, “Non so se l'abbia fatto in maniera non voluta o semplicemente, così, per un errore, un incidente di percorso che è capitato. E in secondo luogo date le analogie esistenti tra il caso Zebra, che fa riferimento alla revoca dell'OPL 247, e il nostro caso, per la revoca quindi del 245, per quale motivo il Giudice non ha tenuto conto delle sentenze emanate dalla Corte Suprema, dalla sentenza anzi della Corte Suprema relativamente a quel caso in cui la Corte Suprema dichiarava che il POPA non si applicava alla revoca relativamente al 247. Ora per quale motivo lei abbia deciso di non tener conto dei precedenti relativamente appunto alla Corte Suprema non dato di capire. E anche le differenze che si cercano di stabilire tra un contratto che è comunque di natura normativa e un contratto di tipo più specifico, non portano poi... è solo materia di confusione, quindi non portano ulteriori chiarimenti. Perché qualunque contratto eseguito dal Governo dev'essere seguito al fine di eseguire una funzione di diritto pubblico. Comunque sia la questione è stata autorevolmente risolta dalla sentenza della Corte Suprema nel caso Zebra Energy”.

PUBBLICO MINISTERO - Era stata, perché è precedente la sentenza.

INTERPRETE - “Ho detto che autorevolmente la questione se il caso della revoca debba avvenire quindi con il termine dei 3 mesi o dei 6 mesi, è stato autorevolmente risolto con la sentenza della Corte Suprema nel caso Zebra Energy”.

PUBBLICO MINISTERO - Da queste complesse questioni giuridiche passiamo a questioni molto più pratiche. Lei ha detto che nel 2006 comunque era opportuno risolvere il contenzioso per poter mettere... nel 2006 ho detto? Sì. Per poter sfruttare il giacimento fondamentalmente.

INTERPRETE - “Sì, l'ho detto”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma perché, non era sfruttato nel 2006? Non c'erano delle attività sul blocco che lei sappia? "Limited" ha detto.

INTERPRETE - "Credo che nel 2006 venissero condotte delle attività limitate sul blocco da parte di Shell".

PUBBLICO MINISTERO - Sa quanto ha speso Shell per queste "limited activities"?

INTERPRETE - "Qualche centinaia di migliaia di dollari".

PUBBLICO MINISTERO - Quante centinaia? Perché sono centinaia...

INTERPRETE - Di milioni.

PUBBLICO MINISTERO - Sono cifre importanti.

PRESIDENTE - Ma nel 2006? La domanda è nel 2006?

PUBBLICO MINISTERO - Prima del 2006. Facciamo un... complessivamente quanto aveva speso? Ci dia un numero.

PRESIDENTE - No, aspetti. Prima deve tradurre.

INTERPRETE - "Sicuramente le cifre sono"... no, scusate, riformulo. "Non conosco le cifre esatte, quindi dovrei confermarle, ma so comunque che Shell deve aver speso tra gli 8 e i 9 milioni per l'attività di analisi sismica tridimensionale, oltre a 14 milioni legate all'attività di esplorazione intorno al 2004, e poi ancora 23 milioni nel periodo 2005/2006. Quindi questi sono fatti, anche se non so gli esatti importi, sono fatti".

PUBBLICO MINISTERO - Quindi non aveva speso centinaia di milioni di dollari, come... lo sa o no? Nell'ordine di centinaia di milioni di dollari. *Hundreds million dollars*.

INTERPRETE - "Sì, vorrei completare. Ho iniziato con l'enumerare queste spese ma volevo procedere storicamente per arrivare poi al 2007/2008 a un totale più o meno di 140 milioni, ma questo dopo che era stato siglato il *settlement agreement*. E sono cifre comunque che sono fatti, non sono contestabili, e si possono facilmente ricavare dai documenti".

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha parlato di limitate attività di Shell, "limited", lei sa se per caso erano stati scoperti dei giacimenti?

INTERPRETE - "Ad essere sincero non ricordo la data esatta di scoperta dei giacimenti, so che il giacimento di Zabazaba e il giacimento di Etan, presumo che siano stati scoperti dopo il 2007, ma non ne sono sicuro".

PUBBLICO MINISTERO - Ma in sostanza, sempre su un piano di opportunità, qual era l'opportunità di transigere questa causa? Qual era... c'era urgenza di farlo?

INTERPRETE - "C'era la necessità di arrivare a una transazione per alcuni motivi. Innanzitutto il governo aveva perso nel caso contro Zebra, e questo gettava un'ombra lunga su tutti gli altri casi di revoca. Se lo chiedete a me, io ritengo che quando il Presidente Obasanjo abbia proceduto con la revoca dei blocchi si aspettava che i tribunali lo avrebbero

sostenuto in questo, malgrado il fatto che non abbia fatto nessuno sforzo, il Presidente Obasanjo, per ottemperare alla legge. E quindi la sconfitta, nel caso contro Zebra, rappresenta una sconfitta che è diventato un simbolo. E in tutte le revoche viene utilizzato lo stesso tipo di linguaggio, quindi 'Intendo revocarti la licenza'. E come statuito dalla Corte Suprema nel caso Zebra Energy, quel tipo di linguaggio, quel tipo di formulazione non ottemperava la legge. E quindi era noto a tutti che si sarebbe giunti allo stesso tipo di conclusione anche per tutti gli altri casi, dato che anche nelle revoche che interessavano gli altri blocchi si utilizzava lo stesso tipo di linguaggio. Si è giunti a una transazione, ma non solo per il blocco 245, ma anche per il 249, che si riferisce alla disputa che ha visto coinvolta la società ONG Oil & Gas Nigerian. Altro caso riguarda Heritage, che si era vista assegnata la licenza nel 1999, poi revocata, ed ecco che il caso viene poi risolto il 23 marzo 2004. E quindi appariva ovvio che il Governo dovesse procedere alla transazione di questi casi perché sapeva che avrebbe altrimenti perso”.

PUBBLICO MINISTERO - Per me è sufficiente, se non ha altro da aggiungere. Solo una domanda, ma questo appello di Malabu sarebbe durato poco tempo o molto tempo? Secondo la pratica nigeriana, è un punto che lui ha trattato nella consulenza. Poco tempo? Molte tempo? Qualche mese?

INTERPRETE - “Dipende, e spiegherò per quale motivo dipende. Se guardiamo alla storia dei contenziosi, il primo caso è quello che ha riguardato Heritage. Quindi il procedimento è stato avviato nel 1999 per quanto riguarda la società Heritage Oil, ma quando si è giunti alla transazione con il Governo nel 2004 la causa era ancora pendente presso l’Alta Corte. Per quanto riguarda il caso della OGN la procedura era stata avviata nell’anno 2000 e nel luglio del 2000 si è già giunti alla sentenza di primo grado, quindi poco meno di un anno. Il caso Zebra Energy è stato velocissimo, in quanto il procedimento è stato avviato nel 2000 e a dicembre 2002 eravamo già in Corte Suprema. Diversamente invece da quanto è accaduto per Malabu, perché il procedimento è stato avviato il 10 settembre 2003, ma il giudizio di primo grado si è ottenuto il 16 marzo 2006, quindi dopo quasi 3 anni. È quindi possibile che Malabu si trovasse a dover continuare il suo procedimento presso il Tribunale per altri 10 anni. E la Heritage magari avrebbe dovuto continuare per altri 15 anni. Ho già fatto riferimento nella mia relazione anche al caso che ha interessato la South Atlantic Petroleum, il cui contenzioso è durato 12 anni, dal 2006 al 2018. E nel 2018 la Corte Suprema ha rinviato il caso alla Corte d’Appello. Se guardiamo al *report* del DPR del 2017, che fa riferimento all’OPL in Nigeria, vediamo che quanto rimaneva dell’OPL 247 era stata rinominata 297. E vedremo che questa OPL viene evidenziata nell’angolo in alto a destra come *under litigation*, quindi ancora in corso di contenzioso. Proprio in ragione del risultato di tale controversa, di tale

contenzioso, il bonus di firma non è stato pagato, e nessuna attività esplorativa è in corso attualmente per quanto riguarda ciò che rimane dell'OPL 246. E quindi se ti trovi ad essere il Presidente della Nigeria o il Ministro delle Risorse Petrolifere, e ti ricordi di tutti questi casi, e quindi sai bene che un contenzioso può andare avanti anche per 10, 15 o addirittura 20 anni, capisci bene che la cosa migliore è quella di trovare una soluzione e quindi addivenire a un accordo”.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, diverse strategie processuali. Posso andare oltre, per me è finita, la risposta è completa. Qualche piccola precisazione ancora e stiamo concludendo, non molto.

PRESIDENTE - Non c'è nessun problema.

PUBBLICO MINISTERO - No, vabbè, la giornata è stata lunga per tutti quanti.

PRESIDENTE - Ci siamo riposati nella pausa.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Lei nella sua relazione, adesso purtroppo non ho segnato il punto, però dice a un certo punto che “*the 2006 settlement agreement was embodied in the consent judgment*”, la traduzione...

INTERPRETE - Sentenza di accoglimento.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, esatto. A paragrafo 107. Nei documenti prodotti dalla Difesa, per quanto riguarda il *settlement agreement* del 2006, noi abbiamo una lettera del primo dicembre 2006... no, scusi, sto sbagliando. Sto scorrendo i documenti, voglio dire che non riesco a trovare questo *consent judgment* della Corte d'Appello. In particolare, io al documento numero 21 prodotto dalla Difesa, leggo una “*notice of discontinuance file by Malabu*”, 16 gennaio 2007. In cui si dice “*take notice*”, è indirizzata alla Corte d'Appello di Abuja di prendere nota che noi abbiamo interrotto l'Appello e quindi chiediamo di toglierlo dal ruolo, praticamente. Però se vuole leggere forse queste 5 righe così facciamo la traduzione un po' più corretta. Lei non ce l'ha qui...

INTERPRETE - No, documento 21 ha detto?

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Questo è un punto, scusi Presidente, dove mi occorre la consulenza del Consulente, perché io non riesco a trovare questo cosiddetto *consent judgment* di cui lui parla. Mi era sembrato di capire che ci fosse una decisione della Corte d'Appello di Abuja che in qualche maniera desse la sua approvazione o il suo consenso, il suo *exequatur*, non lo so, poi le forme possono cambiare da ordinamento a ordinamento, presa d'atto. Però io non riesco a trovarlo. Può leggere intanto questa *notice of discontinuance*? Così la traduce per tutti quanti.

INTERPRETE - “Avviso di estinzione di appello ai sensi dell'ordine 3 norma 18.1 delle regole sulla Corte d'Appello. Si dà atto che il richiedente, ai sensi dei termini dell'accordo *settlement* qui allegato, stipulato tra il richiedente e dal primo al sesto convenuto a

risoluzione della controversia in essere tra le parti, con la presente danno avviso di estinzione del presente appello e di conseguenza in occasione dell'udienza di appello fissata per il 24 gennaio 2007, chiedono la cancellazione di tale appello”.

PUBBLICO MINISTERO - Questo è un atto firmato dagli avvocati di Etete, Dele Adesina e Rasky Gbinigie. Se ci può aiutare ci spiega dove si trova un provvedimento, un *judgment* della Corte d'Appello, perché io non riesco a vederlo in quale parte del documento sia.

C.T.P. ODITAH - (inc.).

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei l'ha mai visto questo *consent judgment*? Esiste?

INTERPRETE - “Sì, esiste”.

PUBBLICO MINISTERO - Perché non l'ha prodotto.

PRESIDENTE - Facciamo...

INTERPRETE - “L'essenza stessa di una sentenza di accoglimento è che ci sia l'accordo, cioè questa sentenza si basa sull'accordo delle parti, senza che questo venga contestato. Ai sensi delle regole di procedura civile in Nigeria è previsto che quando una Alta Corte emette una sentenza di accoglimento ci sia poi un giudizio che... una sentenza che contenga questa decisione. Ora in sede di Corte d'Appello e di Corte Suprema, il modo di operare per questi casi è quello di cancellare l'Appello. Nel caso della memoria depositata dal Governo per l'arbitrato Ixid (fonetico) il Governo aveva insistentemente richiesto una sentenza di accoglimento, e il 24 gennaio 2007 tutti gli avvocati e consulenti erano presenti, e per conto di Shell era presente un Senior Advocate, e per conto del Governo lo studio Babalakin & Co., e il Tribunale ha preso atto del fatto che c'era l'accordo tra le parti”.

PUBBLICO MINISTERO - Io non ho capito la risposta però, io stavo chiedendo un'altra cosa. Per essere più preciso, punto 107 traduzione italiana, adesso ce l'ho. “Il *settlement agreement* del 2006 è stato incorporato nella sentenza di accoglimento della Corte di Appello ed è quindi confluito in tale sentenza. La Corte di Appello nigeriana non avrebbe fatto proprio l'accordo transattivo del 2006, nell'ambito della sentenza della Corte, qualora ai sensi della normativa nigeriana fossero emersi dei profili di illegittimità dell'accordo”. Dov'è questa sentenza della Corte di Appello? Io questo sto chiedendo. Lei l'ha vista? Se l'ha vista perché non l'ha prodotta? Esiste, ha una memoria? Perché adesso ci sta spiegando in un altro caso cos'è successo, però...

INTERPRETE - “Io personalmente non ho visto quest'ordine, ma so che il Governo ha dichiarato che questa sentenza... la questione qui è di stabilire se sì o no ci sia stata questa sentenza di accoglimento il 24 gennaio 2007, e le parti coinvolte nel contenzioso hanno dichiarato pubblicamente che si era giunti a un accordo e che tale sentenza era

stata quindi emanata, raggiunta il 24 gennaio 2007. Oltre a questo, anche per l'arbitrato Ixid, per la controversia del 2007 che aveva visto Malabu contro il Governo... e anche nel caso dell'arbitrato Ixid si era giunto a un accordo tra il Governo e la Shell a seguito di un avviso di estinzione del 29 aprile 2011".

PUBBLICO MINISTERO - Non l'ha vista?

INTERPRETE - "No, non l'ho vista, ma se è importante la posso cercare".

PUBBLICO MINISTERO - Siccome la cita, però... non l'ha vista, va bene.

INTERPRETE - "Non ho avuto la necessità di vederla, perché se gli avvocati del Governo affermano che questa sentenza c'è stata, come pure anche gli avvocati di Malabu, non ho motivo per dubitarne".

PUBBLICO MINISTERO - Qualche piccolissima domanda adesso, sulle questioni che ha sollevato oggi estranee alla consulenza depositata, sono delle obiezioni ad affermazioni rese dal Consulente dell'accusa, professor Dayo Ayoade. Primo punto, ho quasi finito, davvero.

INTERPRETE - Il linguaggio dei gesti, mi scusi.

PUBBLICO MINISTERO - Il gesto era abbastanza eloquente.

INTERPRETE - No, chiedevo eventualmente di essere sostituita dalla collega.

PUBBLICO MINISTERO - Prego.

PRESIDENTE - Se vuole essere sostituita...

INTERPRETE - È possibile?

PRESIDENTE - Certo.

INTERPRETE - Mi rendo conto che la concentrazione viene meno, grazie.

PUBBLICO MINISTERO - Lessico giuridico nigeriano l'ha...

PRESIDENTE - Non abbiamo dato atto a verbale, ma procediamo sempre... le interpreti sono due, le interpreti che si alternano come alle scorse udienze, quindi diamo atto della sostituzione.

Il Tribunale dà atto che l'interprete Simona Salvi viene sostituita dall'interprete Manuela Casa.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, Presidente, senza volere aggravare i costi del processo, però io rileggevo l'altra volta la deposizione dell'altra Consulente Segun, in realtà le interpreti stanno facendo sicuramente un ottimo lavoro, però forse l'utilità di avere tutta la... lei ha detto "È già a disposizione", quindi si può avere una copia dell'audio?

PRESIDENTE - Certo.

PUBBLICO MINISTERO - Non è solo trascritta.

PRESIDENTE - No, c'è l'audio e anche in inglese, c'è anche la versione in inglese. Non è stata

trascritta perché attendiamo...

PUBBLICO MINISTERO - No, scusi, ho detto una cosa che avevo già detto la scorsa volta. Mi scusi, mi sono ripetuto. Quindi nel caso chiederemo la trascrizione, perché sono concetti molto tecnici, delle parole che possono essere molto importanti rischiamo di perderne il valore. Commentando la relazione del Consulente Tecnico Ayoade, lei ha detto per la questione della *tax exemption*, che non c'era nessuna rilevanza visto che Eni e Shell non avrebbero pagato nessuna tassa sulla plusvalenza, *capital gain tax*. È corretto, ho capito bene? Scusi, ma abbiamo sentito questa mattina, quindi devo chiedere una conferma prima.

PRESIDENTE - Sì, ma è così, anzi ha detto che non avrebbero dovuto pagarla. Non avrebbero potuto perché non c'era materia.

PUBBLICO MINISTERO - Allora se il ricordo di tutti è giusto passo direttamente alla domanda: ma Etete avrebbe dovuto pagare il *capital gain tax*?

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Etete inteso come Malabu. O Etete lui persona fisica?

PUBBLICO MINISTERO - I soldi li ha presi Etete non Malabu.

PRESIDENTE - Quindi la domanda è la persona fisica?

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Etete o Malabu... Malabu, sì, più correttamente in termini contrattuali è Malabu. Sì, Malabu ed Etete. Malabu, avrebbe... scusi, Presidente, in effetti è più corretta come Malabu.

INTERPRETE - Devo ritradurre, scusate, questo... devo ritradurre dall'inizio di quello che si è detto o solo la domanda?

PRESIDENTE - No, solo la parte finale, sì.

INTERPRETE - Giusto per non...

PRESIDENTE - Se Malabu avrebbe dovuto pagare la tassa del *capital gain*.

INTERPRETE - "La domanda di per sé non è chiara, non è cristallina".

PUBBLICO MINISTERO - La domanda è chiara, forse la risposta non è chiara.

INTERPRETE - "Ai sensi della... dico che non è chiara perché ai sensi della legge tributaria inglese e nigeriana la cessione di un diritto... sì, quindi la rinuncia a un interesse non è da considerarsi come una cessione di un... non è una cessione", sostanzialmente.

PUBBLICO MINISTERO - Ma qui la rinuncia è stata...

INTERPRETE - "Ci sono aspetti sostanziali e tecnici. Innanzitutto in una cessione si presuppone che si sposti un qualche cosa".

PUBBLICO MINISTERO - Con gli immobili già è difficile.

INTERPRETE - "Mentre per una rinuncia in pratica si riprende qualcosa, quindi non si cede qualcosa ma si riprende qualcosa. E il caso di riferimento per questo aspetto è un caso di

Paradise Motors Limited, e in questo caso la Corte inglese si è chiesta se la rinuncia, quindi il *relinquishment* di un interesse rappresentasse una fonte di... se fosse un reddito imponibile. Perché sia in Inghilterra, sia in Nigeria, la tassa sui *capital gains* è prevista soltanto in presenza di un *disposal*, quindi una cessione. Quindi la Corte infine ha stabilito che la rinuncia non è un *disposal*, quindi una cessione”.

PUBBLICO MINISTERO - Nel caso che lei ha detto, a fronte di quella rinuncia c'era anche l'incasso di una *consideration* di circa un miliardo?

INTERPRETE - “Sì, è vero, lo prevede, ma talvolta a noi come avvocati viene chiesto di verificare qual è la sostanza giuridica rispetto all'effetto economico. E la legge disciplina e copre quello che riguarda la sostanza legale. Quindi non è fondamentale se l'effetto economico... quale sia l'effetto economico, ma quello che è fondamentale...”, chiedo un attimo di ripetere, “Se invece la sostanza legale sia sufficientemente diversa, tale da comportare una conseguenza diversa. Se la legge stabilisce che la vendita di una bottiglia comporta un'imposta, io voglio guadagnare da questa bottiglia, so che quando la venderò sarò soggetto a una imposta. Però posso anche prendere a prestito dei soldi e offrire la mia bottiglia in garanzia, e in questo caso questo prestito non comporterebbe la presenza di una tassa. E l'effetto economico è esattamente lo stesso, che io la venda oppure che io la ceda con un mutuo. Tuttavia la sostanza da un punto di vista giuridico è molto diversa, perché in un caso si tratta di una transazione basata su una vendita, mentre nel secondo caso si tratta di un prestito”.

PUBBLICO MINISTERO - Credevamo che la *common law* fosse pragmatica e invece abbiamo visto che è ancorata al più forte formalismo. Un altro chiarimento, lei ha detto che il Consulente Ayoade ha evidenziato che a seguito di questo accordo, del *resolution agreement* 2011, non ci sarebbe stato *profit oil* per le agenzie del governo nigeriano, cioè fondamentalmente NNPC, National Nigerian Petroleum Corporation. Che non ci sarebbe stato *profit oil*. Lei ha ritenuto che questa affermazione è sbagliata?

PRESIDENTE - Sì, e ha argomentato.

PUBBLICO MINISTERO - Perché il *profit oil* era previsto in caso di *back-in rights*. Per introdurre la domanda, perché qualcosa devo...

PRESIDENTE - Questo possiamo confermarlo. Almeno, anche il Tribunale ha compreso...

PUBBLICO MINISTERO - La domanda era se non ci fosse stato l'esercizio del diritto di subingresso, *back-in rights*, ci sarebbe stato *profit oil*?

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - Scusi un attimo, faccia fare la domanda.

INTERPRETE - Mi chiede, posso?

PUBBLICO MINISTERO - La questione era: secondo il *resolution agreement* l'esercizio del

back-in rights era previsto come una facoltà che il Governo avrebbe esercitato in futuro? Il *back-in rights* era prevista come una facoltà che il Governo avrebbe esercitato in futuro o no? Purtroppo così non suona però. Sarebbe stata effettivamente esercitata in futuro o no?

PRESIDENTE - Ah, voleva dire... no, vuol dire se sarebbe stata obbligatoriamente esercitata?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, cioè se era una cosa futura o una cosa anche incerta.

PRESIDENTE - Una facoltà oppure un obbligo.

INTERPRETE - Mi può ri...

PUBBLICO MINISTERO - Io vorrei che si chiarisse questo punto, al di là delle parole. Col *back-in rights* ci sarebbe stato il profit oil, senza *back-in rights no profit oil*, corretto?

PRESIDENTE - Sì, questo è corretto, questo è quello che abbiamo compreso.

PUBBLICO MINISTERO - Il Governo doveva esercitare il *back-in* o era soltanto una possibilità?

INTERVENTO - Facciamo la domanda.

PRESIDENTE - La domanda è se il *resolution agreement* prevedeva come obbligo necessario, seppur futuro, l'esercizio dei *back-in rights* da parte del Governo oppure se era un'opzione, una possibilmente, incerta.

INTERPRETE - "Quindi il diritto di *back-in rights* è opzionale".

PUBBLICO MINISTERO - Perché nella clausola 11 c'è scritto: "*If at anytime FGN decides by law to participate*", eccetera, quindi è una possibilità, *if*, no?

PRESIDENTE - Sì.

INTERPRETE - "Sì, sostanzialmente"...

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, allora mi dia, tanto per mia personale tranquillità, per capire. Quindi se il Governo non avesse esercitato questa facoltà, nessun *profit oil*?

INTERPRETE - "Se il Governo non avesse esercitato i *back-in rights* non sarebbe mai esistito un PSC fra il Governo, ossia NNPC, ed Eni e Shell, quindi non sarebbe mai venuto ad esistere. Mentre nel *resolution agreement* si parla del PSA, in cui sia nel caso di Eni e Shell, sia nel caso di Conoco, ONG, dell'OPL 245, Heritage e Chevron 247, Zebra, Conoco, 248... diciamo, in questo caso si tratta di un PSA, quindi non c'è *cost oil* o *profit oil*, perché trattasi di un PSA, che non lo prevede.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, *aggratis*. Ultima domanda sull'*escrow account*, sull'uso dell'*escrow account*. Lei sa cosa dice l'articolo 2 del nigerian extractive industries transparency initiative? Cosa dice l'articolo 2, 2.a? Se vuole glielo leggo.

INTERPRETE - "Non posso giurare di saperlo alla lettera, ma se mi fa vedere..."

PRESIDENTE - Sì, infatti diamo atto che il Pubblico Ministero mette a disposizione per il Teste e il Tribunale l'articolo citato.

PUBBLICO MINISTERO - 2.a, quindi “*To ensure due process and transparency in the payment made by all extractive industry companies to the Federal Government*”. Si può tradurre in italiano? Inizia “L’obiettivo primario della legge è”...

INTERPRETE - “Gli obiettivi primari di questa iniziativa sono:”, e il primo è “Garantire un debito processo e una debita trasparenza, una debita gestione”, penso per *due process*, “e una debita trasparenza nei pagamenti eseguiti da tutte le aziende presenti nell’industria dell’estrazione petrolifera al Governo Federale e a tutti i destinatari che per legge devono ricevere un pagamento”.

PUBBLICO MINISTERO - La mia domanda è: il trasferimento di circa 1 miliardo dall’*escrow account* del Governo nigeriano al conto Petrol Service, assicurava la trasparenza in ordine ai beneficiari di questa somma?

INTERPRETE - “Innanzitutto in questo articolo vi sono alcuni elementi che entrano in gioco, innanzitutto il *due process*, quindi un processo previsto, la trasparenza e i pagamenti effettuati al Governo, quindi non dal Governo”.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi trasparenza vuol dire che i pagamenti delle industrie estrattive al Governo si deve sapere chi è il beneficiario, il beneficiario sarà il Governo, immagino.

INTERPRETE - “In questo caso, come avevo detto già chiaramente questa mattina, quando ho fatto riferimento alla differenza tra l’*escrow account*, che è uno strumento temporaneo, e il *depository account*, che è un deposito, ho fatto riferimento a questa differenza. Quindi ai sensi di questo punto 2.a del NEITI... quindi questa sezione fa riferimento alla trasparenza relativa ai pagamenti eseguiti al Governo. E c’è stata trasparenza sia nell’*escrow agreement* inizialmente, che nel trasferimento del denaro verso il *depository account*, quindi il conto di deposito, controllato dal Governo nigeriano”.

PUBBLICO MINISTERO - E nel successivo trasferimento a Petrol Service in Svizzera c’è stata trasparenza ai sensi di questa legge? Era pur sempre un pagamento fatto dalle società estrattive.

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - Il denaro.

INTERVENTO - Un conto è il pagamento e un conto è il denaro.

PRESIDENTE - Un momento, se può ripetere la domanda, scusate stavo leggendo... chiedo scusa, ma stavo leggendo, se può ripetere.

PUBBLICO MINISTERO - La domanda è se nel pagamento dai conti del Governo nigeriano al conto di Petrol Service è stata rispettata l’esigenza di trasparenza di cui a questo articolo 2.a.

INTERPRETE - “Penso che la domanda non sia corretta e che ho detto plurime volte che questa

disposizione riguarda i pagamenti al Governo, non da parte del Governo. Anche perché chi mai dovrebbe volersi mettere a disciplinare o ad andare a vedere come il Governo spende il proprio denaro? Il denaro può essere speso, da parte del Governo, per ospedali, per questo, per quello, e quindi”...

PUBBLICO MINISTERO - Per un coniglio ha detto.

INTERPRETE - Sì, *rat of rabbit*, quindi “sui conigli oppure sui topi”. “Quindi la cosa che importa è che negli introiti che devono arrivare al Governo, è importante che questi introiti arrivino al Governo e che non vi sia nessuno che nell’intermezzo distrugga determinati introiti verso di sé, e che quindi non arriverebbero al Governo. Il NEITI non ha nulla a che fare su come il Governo utilizzi il denaro. Ecco perché dicevo che la domanda appare non corretta”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma nel *resolution agreement*, nei tre *resolution agreement*, FGN *resolution agreement*, SNUD e Malabu *resolution agreement*, era previsto a chi dovesse andare poi questo denaro versato da Eni? Era previsto chi doveva essere il finale beneficiario di questo denaro?

INTERPRETE - “Per quanto riguarda il *resolution agreement* tra Shell, Eni e il Governo, era previsto che fosse il Governo a ricevere questo denaro. E questo *resolution agreement* è stato eseguito quando il denaro è stato trasferito dall’*escrow account* al conto di deposito. Per quanto riguarda la relazione fra il Governo e Malabu, che è disciplinato da un altro *resolution agreement*, il Governo si prevedeva che dovesse pagare Malabu, a meno che l’accordo non specificasse che il Governo avrebbe dovuto pagare Malabu o qualsiasi altro soggetto nominato da Malabu, perché secondo il concetto del *nominal principal*”, che non saprei esattamente dire com’è in italiano, “è previsto che chi è il beneficiario effettivo di un determinato importo può nominare qualcun altro che lo può ricevere in sua vece. E in quindi in qualsiasi pattuizione o accordo in cui è previsto che ci sia una terza parte che riceve il denaro, sarebbe indicato per iscritto all’interno dell’accordo stesso. Ma dove non c’è nessuna proibizione, il creditore può ricevere il denaro esso stesso oppure dirigerlo verso qualcun altro”.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, solo un chiarimento e ho finito, ma il pagamento a Petrol Service era un pagamento a Malabu da quello che lei ha capito? Ha detto stamattina?

DIFESA, AVVOCATO - Scusi, Presidente, è una domanda che, secondo me, nuoce alla sincerità della risposta, perché non è il pagamento a Petrol Service, è il pagamento a un conto corrente di Malabu presso Petrol Service, che è...

PUBBLICO MINISTERO - No, no. No.

DIFESA, AVVOCATO - È una roba diversa. Su questo...

PUBBLICO MINISTERO - Mi sono alzato così bruscamente perché mi stava scappando la...

DIFESA, AVVOCATO - Faccia vedere il documento e poi si veda.

PUBBLICO MINISTERO - (inc., fuori microfono) e il conto di Petrol Service, aperto in Svizzera con tre beneficiari economici, e io mi chiedo se...

DIFESA, AVVOCATO - Qual è il beneficiario economico?

PUBBLICO MINISTERO - Si chiamano Falcioni, Piotti e Bianchi, nessuno di loro ha un nome nigeriano e non si chiamano Malabu. Siccome mi è sembrato di capire, stamattina, che lui abbia detto "erano soldi che comunque andavano a Malabu in Svizzera", però potrei aver capito male. Volevo, a chiarimento, se ci potesse spiegare se questi soldi dal conto dell'*escrow* del Governo nigeriano poi siano andati a Malabu in Svizzera, che lei sappia. Perché questo dice anche molto sul livello di trasparenza del pagamento, il fatto che lui l'abbia capito o no.

INTERPRETE - "Se mi può ripetere la domanda".

PUBBLICO MINISTERO - Il conto di Petrol Service in Svizzera è un conto di Malabu che lei sappia?

INTERPRETE - "La risposta è semplice, perché quando vediamo il conto di Petrol Service, mostra che c'è scritto Petrol Service, non c'è scritto Malabu".

PUBBLICO MINISTERO - E quindi in che misura questa operazione è trasparente? Da che cosa si capiva, dagli atti del *resolution agreement*, che questo denaro sarebbe andato a un'entità in Svizzera chiamata Petrol Service?

DIFESA, AVV. RINALDINI - Lui ha detto un'altra cosa comunque.

PRESIDENTE - Vabbè, risponda a questa domanda, sì.

DIFESA, AVV. RINALDINI - No, non ha detto questo il Pubblico Ministero.

INTERPRETE - Se può ripetere la domanda.

PUBBLICO MINISTERO - La domanda è: era, questo pagamento a Petrol Service, con denaro comunque versato dalle società estrattive, trasparente ai sensi del NEITI? È così?

PRESIDENTE - Però, Pubblico Ministero, il Consulente ha già detto che la trasparenza del NEITI non si applica a questo pagamento, quindi in realtà ha appena detto una cosa incompatibile con la... non so, almeno il Tribunale così ha compreso, che la sua risposta è che non si applica...

DIFESA, AVV. RINALDINI - (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Che non si applica.

PUBBLICO MINISTERO - La mia domanda era soltanto se questo pagamento, che lui sappia, fosse previsto negli atti contrattuali, nel *resolution agreement* e negli allegati. Tutto qua. Perché si parla di "due process" e di *transparency*. Ma capisce l'italiano?

DIFESA, AVV. RINALDINI - Però continua...

PRESIDENTE - È ammessa la prima parte della domanda, non l'ultima. La prima parte, è

riuscita a coglierla?

INTERPRETE - Chiedo gentilmente di ripetere.

PUBBLICO MINISTERO - Posso ripetere la domanda?

PRESIDENTE - Sì, perfetto.

PUBBLICO MINISTERO - La domanda è se questo pagamento a Petrol Service in Svizzera fosse contemplato, previsto nei *resolution agreement* intercorsi tra il Governo nigeriano, Eni, Shell e Malabu.

INTERPRETE - “Pensavo di avere già risposto a questa domanda. Come dicevo, secondo il principio che ho citato prima, dove non vi è un’espressa proibizione, un creditore può nominare un altro ricevente. Inoltre aggiungo che l’articolo 2.a del NEITI riguarda i pagamenti al Governo. Poi per quanto riguarda come il Governo spende il proprio denaro non è tenuto a comunicarlo, perché lo può spendere”...

PUBBLICO MINISTERO - Come vuole.

INTERPRETE - “Per varie voci di spesa”.

PUBBLICO MINISTERO - Il principio di...

INTERPRETE - “Eccetera”.

PUBBLICO MINISTERO - Benissimo, grazie.

Nessuna domanda per la Parte Civile, Avv. Lucia.

Esame del Tribunale

PRESIDENTE - Una domanda generale per arrivare a una domanda specifica. Qual è il ruolo, se ha un ruolo, la Camera dei Rappresentanti. Che ruolo ha nel processo legislativo, se ha un ruolo nel processo legislativo nigeriano. Prima domanda generale.

INTERPRETE - “La House of Representatives è la Camera Bassa di un sistema bicamerale, costituito dalla House of Representatives e dal Senato. Quindi si prevede che una proposta legge, un *bill* quindi, venga accettata da entrambe le Camere prima che venga presentata al Presidente per la sua accettazione”.

PRESIDENTE - Altra domanda, la Camera dei Rappresentanti, in questo caso questa Camera, ha anche altri poteri diversi da quello legislativo?

INTERPRETE - “Come dicevo, la Camera dei Rappresentanti ha sostanzialmente due ruoli, uno, quello che citavo prima, nel processo legislativo. E il secondo è un ruolo di supervisione in relazione a come il Governo spende il denaro pubblico, e quindi ha un ruolo di supervisione”.

PRESIDENTE - Il comitato di questa Camera, questa Camera ha degli organi interni, immagino,

tra cui il comitato... ha dei comitati? C'è un comitato solo o ci sono diversi comitati? E che ruolo hanno questi comitati nell'ambito di questi due funzioni di cui abbiamo parlato?

INTERPRETE - "Vi sono più comitati, alcuni sono permanenti, detti *standing*, e altri sono comitato *ad hoc*. Ad esempio, un comitato *ad hoc* potrebbe essere costituito per studiare o approfondire una determinata questione, per poi riferire alla Camera dei Rappresentanti".

PRESIDENTE - E lei è a conoscenza di una risoluzione, di un comitato della Camera dei Rappresentanti proprio in relazione a OPL 245?

INTERPRETE - "Sì, conosco delle risoluzioni che sono state emanate nel 2003 e nel 2014".

PRESIDENTE - Ecco, al Tribunale non interessa adesso il contenuto di queste risoluzioni, ma qual è il loro valore giuridico?

INTERPRETE - "Il valore giuridico è zero. Perché sostanzialmente queste risoluzioni consistono di una espressione di opinioni politiche da parte dei membri di questi comitati in relazione a un determinato argomento. Dicevo, la House of Representatives ha questa funzione legislativa e di supervisione. E tal volta, e questo accade non solo nella Camera dei Rappresentanti ma anche nel Senato, vengono costituiti dei comitati *ad hoc* su questioni specifiche. Ad esempio, al momento il Senato ha istituito un comitato *ad hoc* per studiare tutto quanto riguarda il campo di Egina, che corrisponde all'OPL 246".

PUBBLICO MINISTERO - Io avrei una domanda in...

PRESIDENTE - Certo, ovviamente.

Controesame del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO - Facoltà raramente utilizzata. Questo potere di controllo delle Camere è basato su un articolo della costituzione nigeriana?

INTERPRETE - "In questo momento non riesco a ricordare a memoria qual è questo articolo, ma so che c'è una sezione, un articolo della costituzione in cui si specifica tutto quanto riguarda l'esercizio di questa funzione di supervisione. E questo potere di supervisione è circoscritto da due punti di vista: innanzitutto sono specificate le categorie di persone che possono essere soggette a questo potere di supervisione; e il secondo limite riguarda gli scopi per cui una determinata indagine può essere eseguita".

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se per caso è l'articolo 88 della costituzione nigeriana?

INTERPRETE - "Sì, mi suona familiare, sì".

PUBBLICO MINISTERO - E rispetto a quali materie può esercitare questa facoltà di controllo la Camera, lei lo sa?

INTERPRETE - “Innanzitutto può essere esercitato questo potere di supervisione sui funzionari pubblici. E per quanto riguarda gli scopi, gli scopi possono essere per favorire i processi legislativi, per quanto riguarda l’attuazione delle leggi, cioè l’adeguata attuazione delle leggi, e anche per l’esposizione di eventuali situazioni di corruzione”.

PUBBLICO MINISTERO - Ho veramente finito, ma solo per verificare, rispetto... nel rapporto Segun, al paragrafo... è proprio la parte iniziale, nella parte che è intitolata “*understanding in the nigerian oil and gas industry*”, si parla a un certo punto di poteri, di *checks*, di *legislative checks and balances* in relazione alla materia del petrolio, ed è espressamente citato l’articolo 88 della costituzione.

INTERPRETE - “Sì, infatti ho detto che mi suona familiare”.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie.

Nessuna domanda per le altre Difese.

Esaurite le domande, il Consulente viene congedato.

Il Tribunale rinvia il procedimento all’udienza del 29 maggio 2019.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 17.20.

